SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2013, n. **21**.

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. (13G00060) . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013.

Autorizzazione al Commissario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia, ad adottare i provvedimenti necessari a consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo smantellamento. (13A02346) . . . . *Pag.* 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 febbraio 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativo all'emissione del 14 febbraio 2013. (13A02274) . . . . *Pag.* 6

Ministero dell'interno

DECRETO 1° febbraio 2013.

Modifiche al decreto 10 febbraio 2012 concernente i distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (13A02041) *Pag.* 6

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 22 febbraio 2013.

Autorizzazione alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Afragola, a trasferire la propria sede da Afragola via S. Maria 3, a Napoli Piazza Nicola Amore, 6. (13A02229). . . . . *Pag.* 38

Ministero della salute

DECRETO 31 gennaio 2013.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati sul supplemento 7.6 della Farmacopea Europea ed eliminazione di alcune monografie. (13A02060). *Pag.* 39

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 21 gennaio 2013.

Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (13A02193) *Pag.* 47

DECRETO 21 febbraio 2013.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa. (13A02186). . *Pag.* 48

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Charles River Laboratories», in Milano ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (13A02187). . . . . *Pag.* 67

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Vit. En. s.a.s.», in Calosso ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. (13A02188) . . . . *Pag.* 68

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Repros S.r.l.», in Alonte ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. (13A02189) . . . . *Pag.* 69

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Basf Italia S.r.l.», in Cesano Maderno ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. (13A02190) . . . . *Pag.* 70

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Coragro S.r.l.», in Grammichele ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. (13A02191) . . . . *Pag.* 71

DECRETO 25 febbraio 2013.

Riconoscimento del Consorzio Tutela Denominazione Marino e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Marino. (13A02146) . . . . *Pag.* 72

DECRETO 28 febbraio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia. (13A02147) . . . . *Pag.* 74

DECRETO 28 febbraio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria. (13A02148) . . . . *Pag.* 74

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 11 gennaio 2013.

Piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. (13A02230). *Pag.* 75

DECRETO 6 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario governativo per la «L'Eden Società Cooperativa», in Corigliano Calabro. (13A02061) . . . . *Pag.* 77

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alle società IMQ S.p.A. e Nemko S.p.A., ad operare in qualità di organismi notificati ai sensi della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica. (13A02231). . . . . *Pag.* 78

DECRETO 14 febbraio 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo celebrativo del Politecnico di Milano, nel 150° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70. (13A02233) . . . . *Pag.* 80

DECRETO 15 febbraio 2013.

Revoca del decreto 8 ottobre 2012 con la quale la società Agri-Coop - Società Cooperativa, in Rocca Santa Maria, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa. (13A02059) . . . . *Pag.* 81

DECRETO 20 febbraio 2013.

Emissione nell'anno 2013, di una cartolina postale appartenente alla serie tematica «Made in Italy», dedicata alla Ernesto Marini s.r.l., nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,70. (13A02232) . . . . *Pag.* 82

DECRETO 22 febbraio 2013.

Proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori, rilasciata alla S.I.C. S.r.l., in Pellezzano. (13A02058) . . . . *Pag.* 83

DECRETO 26 febbraio 2013.

Emissione nell'anno 2013, di un francobollo celebrativo dell'Editto di Milano, nel 1700° anniversario della promulgazione (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 1,90. (13A02234) . . . . *Pag.* 85

DECRETO 28 febbraio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'Organismo SICIT Srl, in Milano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, e in materia di ascensori. (13A02228). . . . . *Pag.* 86

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 23 gennaio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale SILDENAFIL ACTAVIS (sildenafil), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 66/2013). (13A02119) . . . . *Pag.* 88

DETERMINA 21 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale XGEVA (denosumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 202/2013). (13A02120) . . . . *Pag.* 90

DETERMINA 21 febbraio 2013.

Riclassificazione del medicinale IMECITIN (imipenem/cilastatina) (Determina n. 206/2013). (13A02121) . . . . *Pag.* 92

DETERMINA 21 febbraio 2013.

Riclassificazione del medicinale SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND. (Determina n. 211/2013). (13A02122) . . . . *Pag.* 93

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexium» (13A02218) . . . . *Pag.* 95

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (13A02219). . . . . *Pag.* 96

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Mylan Generics». (13A02220) . . . . *Pag.* 96

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Zentiva». (13A02221). . . . . *Pag.* 97

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Mylan Generics». (13A02222) . . . . *Pag.* 97

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Hexal». (13A02223) . . . . *Pag.* 97

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Ratiopharm». (13A02224) . . *Pag.* 98

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zidoval». (13A02225). . . . . *Pag.* 98

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oralair». (13A02226). . . . . *Pag.* 99

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamotrigina Teva». (13A02227). . . . . *Pag.* 99

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (13A02149) . . . . *Pag.* 101

Ministero degli affari esteri

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Kalamata (Grecia). (13A02150) . . . . *Pag.* 101

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac Mevax». (13A02123). . . . . *Pag.* 101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Morantel Tartrato 4% liquido» 40 mg/ml soluzione orale per bovini, ovini e caprini. (13A02124) . . . . *Pag.* 102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Meflosyl» 50 mg/ml. (13A02125) . . . . *Pag.* 102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «HY-50» 17 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli. (13A02126) . . . . *Pag.* 102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril Inject» 100 mg/ml, Soluzione iniettabile per suini. (13A02131) . . . . *Pag.* 103

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2013, n. **21**.

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, così come modificata dalle direttive 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, e 2011/18/UE della Commissione, del 1° marzo 2011;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2008 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di attuazione della suddetta direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Tenuto conto che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»;

b) all'articolo 22, comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 22 della direttiva»;

c) all'articolo 22, comma 3, lettera *a)*, le parole: «conformemente all'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti: «conformemente all'articolo 22 della direttiva»;

d) all'articolo 24, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 20, comma 12, o dell'articolo 23», sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva o dell'articolo 24 della stessa»;

e) all'articolo 24, comma 2, lettera *a)*, le parole: «a norma dell'articolo 8», sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 9 della direttiva»;

f) all'articolo 24, comma 2, lettera *b)*, le parole: «dall'articolo 20, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera *c)*, della direttiva 2004/49/CE».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dello sviluppo economico*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 17-6-2008 n. 2008/57/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 luglio 2008, n. L 191.

— Il testo dell'art. 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati *A* e *B*, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e

con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

— Il testo dell'art. 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati *A* e *B*, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B*, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B*, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati *A* e *B*, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

— Il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2010, n. 271, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 8, 22 e 24 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente decreto:

«Art. 8 *(Deroghe dall'applicazione delle* STI). — 1. Una o più STI possono non essere applicate nei casi e nelle condizioni seguenti:

a) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema, di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente o per ogni elemento di cui all'art. 1, commi 1 e 2, che si trovi in una fase avanzata di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione delle STI;

b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti da queste STI sono incompatibili con quelli del sottosistema esistente;

c) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema o per un progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente realizzato sul territorio dello Stato quando la rete ferroviaria di quest'ultimo è interclusa o isolata per la presenza del mare o è separata dalla rete ferroviaria del resto della Comunità a causa di condizioni geografiche particolari;

d) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la redditività economica del progetto e la coerenza ovvero la redditività economica o la coerenza del sistema ferroviario nazionale;

e) quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti;

f) per veicoli in provenienza o a destinazione di un Paese terzo nel quale lo scartamento dei binari è diverso da quello della principale rete ferroviaria nella Comunità.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad esclusione dei casi di cui al comma 1, lettera *f)*, anche su proposta di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria o di un ente appaltante, sentita preliminarmente l'Agenzia per gli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione, si avvale della facoltà di cui al comma 1 comunicando alla Commissione europea la proposta motivata di deroga. Detta proposta è corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che si chiede di non applicare e le corrispondenti specifiche tecniche che si ritiene di applicare. Tale fascicolo dovrà essere redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti notifica alla Commissione europea l'elenco dei progetti che hanno luogo nel territorio nazionale e che si trovano in fase avanzata di sviluppo, entro un anno dall'entrata in vigore di ogni STI.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà attuazione all'eventuale raccomandazione sulle specifiche da applicare formulata dalla Commissione europea sulla base dei risultati dell'analisi dei progetti. Nelle more della predetta decisione della Commissione, il Ministero può applicare le disposizioni alternative previste nel fascicolo di cui al comma 2.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, paragrafo 5, della direttiva, nelle more della decisione della Commissione europea nel caso di cui al comma 1, lettera *f)*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può applicare le disposizioni alternative previste nel fascicolo di cui al comma 2.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica a tutte le parti interessate le deroghe autorizzate dalla Commissione europea e le eventuali raccomandazioni della Commissione stessa sulle specifiche che devono essere applicate.».

«Art. 22 *(Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli conformi alle* STI). — 1. La messa in servizio dei veicoli totalmente conformi a STI che contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi pertinenti, senza casi specifici o punti in sospeso strettamente attinenti alla compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete, non è soggetta ad autorizzazioni supplementari, purché i veicoli circolino su reti conformi alle STI negli altri Stati membri o alle condizioni specificate nelle corrispondenti STI.

2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 22 della direttiva, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tale caso si applicano i commi da 3 a 7.

3. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:

a) l'attestazione che il veicolo è autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro conformemente all'art. 22 della direttiva;

b) una copia del fascicolo tecnico di cui all'allegato VI. Ciò include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, sempre che tali dati non siano armonizzati dalle corrispondenti STI;

c) i registri relativi alla manutenzione e, ove applicabile, alle modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l'autorizzazione;

d) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il veicolo è compatibile con le infrastrutture e con le installazioni fisse, fra cui condizioni climatiche, sistema di fornitura dell'energia, controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale massimo ammissibile e altri vincoli di rete.

4. I criteri che l'Agenzia verifica possono riguardare solo:

a) la compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete in questione incluse le norme nazionali applicabili ai punti in sospeso necessarie per assicurare tale compatibilità;

b) le norme nazionali applicabili ai casi specifici debitamente identificati nelle STI pertinenti.

5. Per la verifica dei criteri di cui al comma 4, l'Agenzia può esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano effettuate analisi del rischio a norma del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera *a)*, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, o che siano effettuati collaudi sulla rete. Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di cui all'art. 26 del presente decreto l'Agenzia può effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C di tale documento.

6. L'Agenzia definisce, previa consultazione del richiedente l'autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il gestore dell'infrastruttura, sentito il richiedente, si adopera con ogni mezzo affinché eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla presentazione della sua domanda. Se del caso, l'Agenzia adotta misure affinché i collaudi possano essere effettuati.

7. L'Agenzia decide in merito alle domande di autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza indugio e, al più tardi:

a) entro due mesi dall'invio del fascicolo di cui al comma 3;

b) se del caso, entro un mese dall'invio delle informazioni complementari richieste dall'Agenzia stessa;

c) se del caso, entro un mese dalla comunicazione dei risultati dei collaudi richiesti dall'Agenzia stessa.».

«Art. 24 *(Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli non conformi alle* STI). — 1. Per i veicoli autorizzati ad essere messi in servizio in uno Stato membro a norma dell'art. 21, paragrafo 12, della direttiva o dell'art. 24 della stessa, l'Agenzia può decidere, a norma del presente articolo, che per la messa in servizio sul territorio nazionale sono necessarie autorizzazioni supplementari.

2. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:

a) l'attestazione che il veicolo è autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e la documentazione relativa alla procedura seguita per dimostrare che esso è conforme ai requisiti vigenti in materia di sicurezza, comprese, se del caso, informazioni sulle deroghe vigenti o concesse a norma dell'art. 9 della direttiva;

b) i dati tecnici, il programma di manutenzione e le caratteristiche operative; ciò include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, così come previsto dall'art. 20, paragrafo 2, lettera *c)*, della direttiva 2004/49/CE;

c) i registri relativi allo stato di servizio, alla manutenzione e, ove necessario, alle modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l'autorizzazione;

d) attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il veicolo è compatibile con le infrastrutture e con le installazioni fisse, fra cui condizioni climatiche, sistema di fornitura dell'energia, controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale massimo ammissibile e altri vincoli di rete.

3. I dati di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, non possono essere contestati dall'Agenzia, a meno che questa non dimostri, senza pregiudizio per l'art. 15, l'esistenza di un serio rischio sotto il profilo della sicurezza. Una volta adottato il documento di riferimento di cui all'art. 26, l'Agenzia non può richiamarsi a questo riguardo a una norma di cui al gruppo A di detto documento.

4. L'Agenzia può esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano effettuate analisi del rischio a norma del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera *a)*, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, o che siano effettuati collaudi sulla rete per verificare la conformità degli elementi di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del presente articolo rispetto alle norme nazionali vigenti che sono state notificate alla Commissione europea a norma dell'art. 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, o dell'art. 16 del presente decreto. Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di cui all'art. 27 della direttiva, l'Agenzia può effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C elencati in detto documento. L'Agenzia definisce, previa consultazione con il richiedente l'autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con il richiedente, si adopera affinché gli eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Se del caso, l'Agenzia adotta misure affinché i collaudi possano essere effettuati.

5. L'Agenzia decide in merito alle domande di autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza indugio e, al più tardi:

a) entro quattro mesi dall'invio della documentazione tecnica di cui al comma 2;

b) se del caso, entro due mesi dall'invio delle informazioni complementari o delle analisi del rischio richieste ai sensi del comma 4;

c) se del caso, due mesi dopo la comunicazione dei risultati dei collaudi richiesti ai sensi del comma 4.».

13G00060

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013.

Autorizzazione al Commissario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia, ad adottare i provvedimenti necessari a consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo smantellamento.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL'8 MARZO 2013

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2012, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio, e l'ordinanza n. 3998 in pari data, con cui sono state dettate disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della predetta nave;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, ed in particolare l'articolo 2 che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione di tale emergenza, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 lo stato di emergenza, in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio;

Visto il Regolamento (Ce) n. 1013/2006, recante disciplina della spedizione transfrontaliera dei rifiuti, ed in particolare il 35° Considerando che esplicita la necessità di garantire la gestione ecologicamente corretta della demolizione delle navi per proteggere la salute umana e l'ambiente e che dà atto che "una nave può diventare rifiuto ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Basilea ed essere al tempo stesso definita come nave in forza di altre norme internazionali";

Visto l'allegato III al citato Regolamento (CE) n. 1013/2006 ed in particolare la voce GC030 che classifica tra i rifiuti contenenti metalli le "navi ed altre strutture galleggianti destinate alle demolizioni adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi";

Considerato, pertanto, che la nave Concordia è destinata alla demolizione (e come tale soddisfa la definizione di rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/UE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006) e deve essere assoggettata al relativo regime giuridico di gestione, controllo e sanzionatorio;

Tenuto conto, altresì, che la nave è posta sotto sequestro giudiziario in seguito all'incidente in cui hanno perso la vita un numero rilevante di persone, i corpi di due delle quali non sono stati ancora ritrovati;

Preso atto, altresì, che devono ancora essere compiute attività per l'eliminazione e la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, anche liquidi, contenuti nella nave, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato, pertanto, necessario garantire la gestione dei rifiuti costituiti dalla nave e dei materiali e sostanze in essi contenuti nel rispetto dei principi di vicinanza e prossimità, sotto il controllo delle autorità amministrative competenti, e al tempo stesso garantire le attività in corso da parte dell'autorità giudiziaria;

Preso atto che dal punto di vista geografico e delle potenzialità impiantistiche il porto di Piombino è il porto italiano più vicino al luogo del disastro in grado di garantire la corretta gestione di detto rifiuti, anche in considerazione degli interventi già previsti e in fase di progettazione ed attuazione;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio, è autorizzato, previa verifica della fattibilità e della convenienza dell'operazione in accordo con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, ad adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire il trasporto della nave da crociera Costa Concordia presso il porto di Piombino per lo smantellamento, in raccordo con i Ministeri interessati ed utilizzando le risorse già stanziate ed effettivamente disponibili.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

13A02346

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativo all'emissione del 14 febbraio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 10022 dell'8 febbraio 2013, che ha disposto per il 14 febbraio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 10022 dell'8 febbraio 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari all'1,094%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,903.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,602% e al 2,087%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2013

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A02274

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 2013.

Modifiche al decreto 10 febbraio 2012 concernente i distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e, in particolare, l'art. 31 che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 febbraio 2012, recante «Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Rilevata la necessità di apportare marginali modifiche ed integrazioni agli allegati A1, A2, B, C e E e alle relative tavole del decreto del Ministro dell'interno 10 febbraio 2012, al fine di correggere alcuni errori materiali e di uniformare, in relazione ai ruoli e alle qualifiche del personale, la foggia e le caratteristiche dei fregi dei berretti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati A1, A2, B, C ed E e relative tavole del decreto del Ministro dell'interno del 10 febbraio 2012 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A1, A2, B, C ed E e relative tavole del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

ALLEGATO A.1

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI DIRIGENTI E DEI DIRETTIVI

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA
I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti e del ruolo dei direttivi da indossare sull'uniforme di rappresentanza, sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.
Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.
Gallone argento: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'argento opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.
Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione.
Punta di fiamma oro: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro lucido movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.
Punta di fiamma argento: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'argento opaco movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone argento.
Greca: un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco, moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido.

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA
I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti e del ruolo dei direttivi da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.
Torre: Torre dorata formata da un torrione centrale con cinque merli e due torrioni laterali con tre merli. Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore nero. Parimenti nei due torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, la parte inferiore riporta a modo di corona tre fasce orizzontali di cui la prima e l'ultima lisce e quella centrale con inserite a guisa di gemme, cinque ovali. Tutta la superficie della Torre riporta l'effetto della muratura. La Torre è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 2 mm circa.
Greca: un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, metallico o in plastica color oro, formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco o giallo oro moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro.
Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.

Stella argento: Stella argentata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'argento opaco, materiale plastico color argento opaco o metallico color argento opaco. Lo spessore è di 3 mm circa.

Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente su un panno rettangolare del colore dell'uniforme avente dimensioni 80 x 50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti e del ruolo dei direttivi sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.
Soggolo: una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato, in relazione alle qualifiche, posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.
Galloncino dorato: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero, in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Galloncino argentato: una o più liste verticali in tessuto argentato bordato di nero, in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Fregio fino al grado di primo dirigente: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Fregio dal grado di dirigente superiore a quello di dirigente generale Capo del Corpo Nazionale: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI (Repubblica Italiana); il fregio è in ricamo d'oro.

BERRETTO

L'indicatore di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti e del ruolo dei direttivi sui berretti è costituito dai seguenti elementi.
Fregio fino al grado di primo dirigente: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Fregio dal grado di dirigente superiore a quello di dirigente generale Capo del Corpo Nazionale: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI (Repubblica Italiana).

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA
Ruoli dei dirigenti e dei direttivi

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Dirigente generale Capo del Corpo Nazionale	Una greca sormontata da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una greca e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una greca sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente generale	Una greca sormontata da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca e due stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una greca sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore di livello "C"	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma; il gallone è bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata e bordata di rosso. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro e bordata di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato e bordato di rosso. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore di livello "D"	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore medico	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.

Dirigente superiore ginnico-sportivo	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Primo dirigente di livello "E"	Un gallone grande sormontato da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una torre e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una torre sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Primo dirigente di livello "F" Primo dirigente medico Primo dirigente ginnico-sportivo	Un gallone grande sormontato da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una torre sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Direttore vicedirigente con funzioni di vicario del dirigente di livello "E"	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una torre e due stelle a cinque punte dorate; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Direttore vicedirigente Direttore medico vicedirigente Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre e due stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

Direttore **Direttore medico** **Direttore ginnico-sportivo**	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre sormontata da una stelle a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una torre sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Vice Direttore **Vice Direttore medico** **Vice Direttore ginnico-sportivo**	Un gallone grande sormontato da un gallone argento sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre ed una stella a cinque punte argento. Uniforme operativa: una torre sormontata da una stella a cinque punte argento su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino argento bordato di nero. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

DIRIGENTE SUPERIORE DI LIVELLO “D”
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO-SPORTIVO
PRIMO DIRIGENTE DI LIVELLO “E”
PRIMO DIRIGENTE DI LIVELLO “F”
PRIMO DIRIGENTE MEDICO
PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO

DIRETTORE-VICE DIRIGENTE CON FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE DI LIVELLO "E"
DIRETTORE-VICE DIRIGENTE
DIRETTORE-VICE DIRIGENTE MEDICO
DIRETTORE-VICE DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO
DIRETTORE
DIRETTORE MEDICO
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO

VICE DIRETTORE
VICE DIRETTORE MEDICO
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO

ALLEGATO A.2

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA

I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.

Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.

Pentagono: pentagono di colore oro, in rilievo con superficie rigata da sottili linee raffiguranti vari pentagoni concentrici, ha un angolo rivolto verso la base minore del trapezio; il pentagono è realizzato in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro.

Barretta: elemento rettangolare di colore oro con losanghe in rilievo disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio; l'elemento è realizzato in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro.

Il grado viene fissato con quattro viti alle contro-spalline della giacca dell'uniforme di servizio.
Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente senza piastra su un panno rettangolare colore amaranto avente dimensioni 80 x 50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Soggolo: gallone in tessuto dorato con doppia bordatura nera posto sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero in relazione alla qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

BERRETTO

L'indicatore di qualifica del personale dei ruoli degli ispettori e sostituti direttori antincendi sui berretti è costituito dal seguente elemento.

Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA
ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Sostituto direttore antincendi capo esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Una stella dorata bordata di rosso. Sotto la stella una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Una stella dorata bordata di rosso. Sotto la stella una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; galloncino doppio interamente dorato bordato di rosso. Fregio: fiamma ricamata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana) .	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Sostituto Direttore Antincendi Capo	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; due galloncini dorati con bordatura laterale rossa e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Sostituto direttore antincendi	Non prevista	Uniforme ordinaria: Un pentagono dorato con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Un pentagono dorato con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; un galloncino dorato con bordatura laterale rossa e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Ispettore antincendi esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre pentagoni dorati disposti in linea su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Tre pentagoni dorati o gialli disposti in linea su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; tre galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Ispettore antincendi	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due pentagoni dorati disposti in linea su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Due pentagoni dorati o gialli disposti in linea su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; due galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

Vice ispettore antincendi	Non prevista	Uniforme ordinaria: un pentagono dorato centrato su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: un pentagono dorato o giallo oro centrato su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; un galloncino dorato con bordatura laterale centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana)	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

TAVOLA ALLEGATO A.2

SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO "ESPERTO"	Non previsto				
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	Non previsto				

VICE ISPETTORE
ANTINCENDI
Non previsto
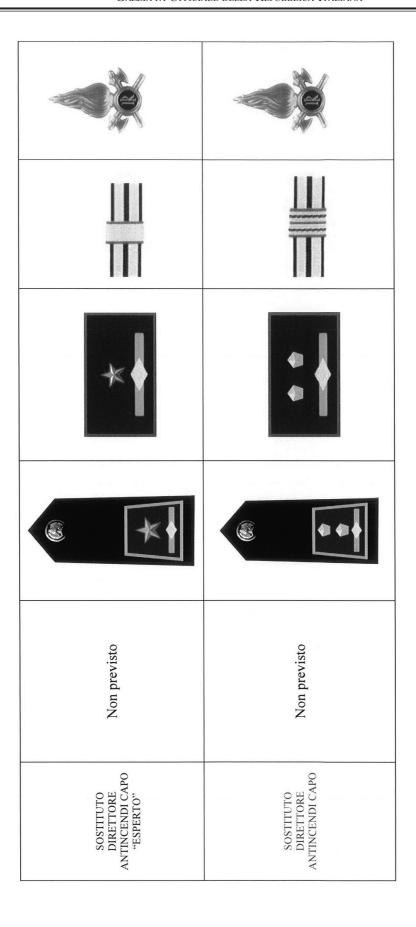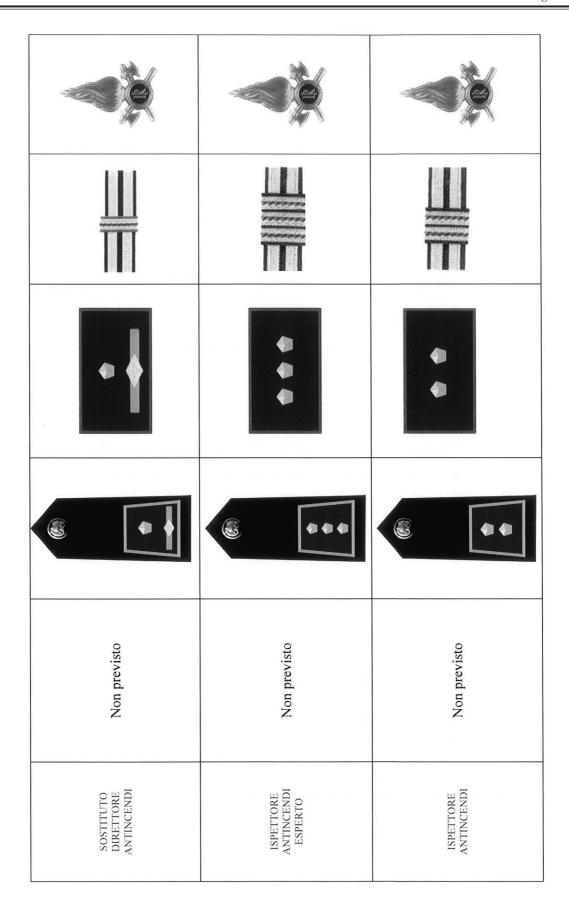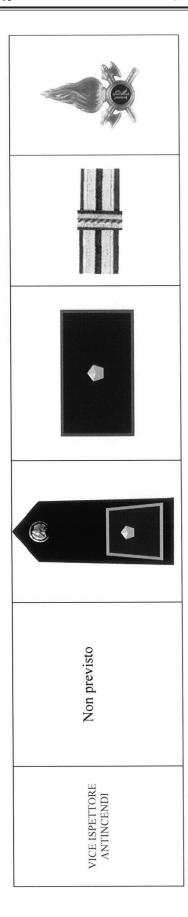
ALLEGATO B

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE E DEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO.

ELEMENTI COSTITUTIVI

I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.
Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro o argento in relazione al grado. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46.0 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40.0 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.
Barra: elemento di colore oro disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio.
Baffo: elemento di colore argento con il vertice posto verso l'esterno della spallina o, se a petto, verso il basso.

Il grado viene fissato con quattro viti alle contro-spalline della giacca dell'uniforme di servizio.
Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente senza piastra su un panno rettangolare colore amaranto avente dimensioni 80 x 50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio sul petto sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO
Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.
Soggolo: gallone in tessuto nero con bordatura laterale dorata o in cuoio nero in funzione della qualifica, posto sull'attaccatura della visiera e fissato a due bottoni di metallo dorato.
Galloncino: una o più liste verticali in tessuto nero o dorato bordato di nero in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

BERRETTO
L'indicatore di qualifica del personale dei ruoli dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sui berretti è costituito dal seguente elemento.
Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA
ruolo dei vigili del fuoco e ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Capo Reparto esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Quattro barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro Uniforme operativa: Quattro barre parallele di colore oro o giallo oro disposte su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; quattro galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Capo Reparto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Uniforme operativa: Tre barre parallele di colore oro o giallo oro disposte su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; tre galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Capo Squadra Esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro Uniforme operativa: Due barre parallele di colore oro o giallo oro disposte su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; due galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana)	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Capo Squadra	Non prevista	Uniforme ordinaria: Una barra di colore oro disposta su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro Uniforme operativa: Una barra di colore oro o giallo oro disposta su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; un galloncino dorato con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Vigile del fuoco Coordinatore	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre baffi paralleli di colore argento disposti su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata argento Uniforme operativa: Tre baffi paralleli di colore argento disposti su velcro rettangolare in panno amaranto.	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

Vigile del Fuoco Esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due baffi paralleli di colore argento disposti su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata argento. Uniforme operativa: Due baffi paralleli di colore argento disposti su velcro rettangolare in panno amaranto.	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Vigile del Fuoco Qualificato	Non prevista	Uniforme ordinaria: Un baffo di colore argento disposto su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata argento. Uniforme operativa: Un baffo di colore argento disposto su velcro rettangolare in panno amaranto.	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Vigile del Fuoco	Non prevista	Uniforme ordinaria: spallina senza distintivi di qualifica. Uniforme operativa: un velcro rettangolare in panno amaranto privo di distintivi di qualifica.	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

TAVOLA ALLEGATO B

	GRADO DA POLSO	GRADO DA SPALLINA	GRADO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
CAPO REPARTO ESPERTO	Non previsto				
CAPO REPARTO	Non previsto				
CAPO SQUADRA ESPERTO	Non previsto				

Non previsto
Non previsto
Non previsto
CAPO SQUADRA
VIGILI DEL FUOCO COORDINATORE
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO

VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	Non previsto				
VIGILE DEL FUOCO	Non previsto				

ALLEGATO C

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE VOLONTARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI

I distintivi di qualifica del personale dei ruoli del personale volontario da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.
Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro o argento in relazione al grado . La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46.0 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40.0 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.
Barra: elemento di colore oro e bordato di nero disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio.
Baffo: elemento di colore argento con il vertice posto verso l'esterno della spallina o, se a petto, verso il basso.
Barretta: elemento rettangolare con losanghe in rilievo e disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio riportante la dicitura "VOLONTARIO" scritta nei colori nero, oro o argento.
Pentagono: pentagono di colore oro, in rilievo con superficie rigata da sottili linee raffiguranti vari pentagoni concentrici, ha un angolo rivolto verso la base minore del trapezio.

Il grado viene fissato con quattro viti alle contro-spalline della giacca dell'uniforme di servizio.
Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente senza piastra su un panno rettangolare applicabile con velcro nell'apposito spazio sul petto lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO
Gli indicatori di qualifica del personale volontario sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.
Soggolo: gallone in tessuto dorato o nero con bordatura laterale dorata o nera, o in cuoio nero, in funzione della qualifica, posto sull'attaccatura della visiera e fissato a due bottoni di metallo dorato.
Galloncino: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di nero in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

BERRETTO
L'indicatore di qualifica del personale dei ruoli dei volontari sui berretti è costituito dal seguente elemento.
Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA
ruolo dei volontari

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Tecnico Antincendi VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata in rilievo con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore nero. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Uniforme operativa: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore nero. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; due galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana.
Capo Reparto VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre barre parallele di colore oro screziato disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Sotto alle barre è disposta una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro. Uniforme operativa: Tre barre parallele di colore oro screziato o giallo oro sovrastanti una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; tre galloncini dorati con bordatura laterale nera e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana.
Capo Squadra VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: Una barra di colore oro screziato disposta su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Sotto alla barra è disposta una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro. Uniforme operativa: Una barra di colore oro screziato o giallo oro sovrastante una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; un galloncino dorato con bordatura laterale nera e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

Vigile del Fuoco VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: spallina senza distintivi di qualifica con barretta riportante la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore argento. Uniforme operativa: velcro rettangolare in panno amaranto privo di distintivi di qualifica con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore argento	Soggolo in cuoio nero o simile con un galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

TAVOLA ALLEGATO C

	GRADO DA POLSO	GRADO DA SPALLINA	GRADO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
TECNICO ANTINCENDI VOLONTARIO	Non previsto				
CAPO REPARTO VOLONTARIO	Non previsto				
CAPO SQUADRA VOLONTARIO	Non previsto				

VOLONTARIO
VOLONTARIO
Non previsto
VIGILE DEL FUOCO VOLONTARIO
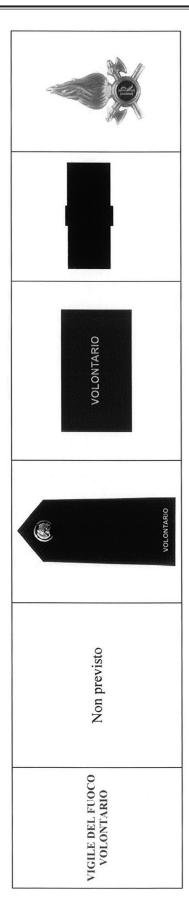
ALLEGATO E

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI INQUADRATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 151, 152, 153 E 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA

I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da indossare sull'uniforme di rappresentanza, sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.

Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione. Il Gallone nella parte inferiore è listato con ricamo argento.

Punta di fiamma oro: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro lucido movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.

Punta di fiamma argento: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'argento opaco movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone argento.

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA

I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Torre: Torre dorata formata da un torrione centrale con cinque merli e due torrioni laterali con tre merli. Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore nero. Parimenti nei due torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, la parte inferiore riporta a modo di corona tre fasce orizzontali di cui la prima e l'ultima lisce e quella centrale con inserite a guisa di gemme 5 ovali. Tutta la superficie della Torre riporta l'effetto della muratura. La Torre è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro; l'ultima fascia è di color argento. Lo spessore è di 2 mm circa.

Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.

Stella argento: Stella argentata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'argento opaco, materiale plastico metallizzato argento opaco o metallico color argento opaco. Lo spessore è di 3 mm circa.

Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente su un panno rettangolare del colore dell'uniforme, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Soggolo: una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato, in relazione alle qualifiche, posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino dorato: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero in relazione alla qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Galloncino argentato: una o più liste verticali in tessuto argentato bordato di nero in relazione alla qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

BERRETTO

L'indicatore di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, sui berretti è costituito dal seguente elemento.

Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA

ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi inquadrati ai sensi degli articoli 151, 152, 153 e 159 del d.lgs. n. 217/05

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Sostituto direttore antincendi capo e capo esperto	Un gallone grande con alla base una bordatura argentea sormontato da due galloni sovrapposti; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: una torre con alla base una bordatura argentea e due stelle a cinque punte disposte in linea; la stella contrapposta alla torre è argento opaco l'altra è dorata. Uniforme operativa: una torre con alla base una bordatura argentea sormontata da due stelle a cinque punte disposte in linea; la stella sinistra è argento opaco l'altra è dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini bordati di nero, uno dorato e uno argentato. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Sostituto direttore antincendi	Un gallone grande con alla base una bordatura argentea sormontato da un gallone; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: una torre con alla base una bordatura argentea ed una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una torre con alla base una bordatura argentea sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Ispettore antincendi esperto	Tre galloni sovrapposti; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: Tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: Tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a gallone in tessuto dorato alto mm 11, ornato in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Ispettore antincendi	Due galloni sovrapposti; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: Due stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: Due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a gallone in tessuto dorato alto mm 11, ornato in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

TAVOLA ALLEGATO E

QUALIFICA	GRADO PER DIVISA DI RAPPRESENTANZA	GRADO PER UNIFORME ORDINARIA	GRADO PER UNIFORME OPERATIVA	SOGGOLO	FREGIO DA BERRETTO RIGIDO E DA BERRETTO
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO E CAPO ESPERTO					
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI					
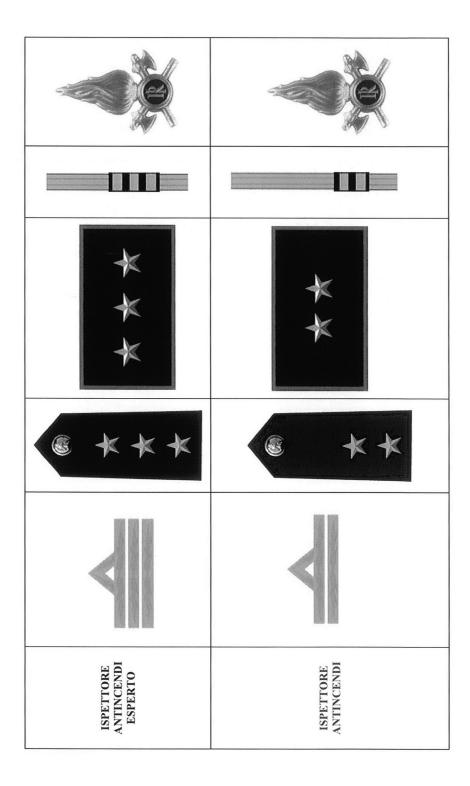
13A02041

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 febbraio 2013.

Autorizzazione alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Afragola, a trasferire la propria sede da Afragola via S. Maria 3, a Napoli Piazza Nicola Amore, 6.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con D.M. 3.11.1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4.8.2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3.11.1999, n. 509;

Visto il D.M. 16.3.2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del D.M. 22.10.2004, n. 270;

Visto il D.M. 26.7.2007 con il quale la classe di laurea in "Scienze della Mediazione Linguistica" di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4.8.2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il Decreto direttoriale 21.1.2009 con il quale l'Academy School s.r.l.con sede in Afragola (Na) è stata autorizzata ad istituire una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede in Afragola (Na), via S. Maria, 3;

Visto il decreto ministeriale 17.2.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto il trasferimento della propria sede da Afragola (Na), via S. Maria 3 a Napoli, piazza Nicola Amore, 6;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 28.1.2013;

Decreta:

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede ad Afragola (Na), via S. Maria 3, è autorizzata a trasferire la propria sede a Napoli, Piazza Nicola Amore, 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: LIVON

13A02229

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 gennaio 2013.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati sul supplemento 7.6 della Farmacopea Europea ed eliminazione di alcune monografie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (11)3 adottata in data 25 marzo 2011 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 del Supplemento 7.6 della Farmacopea Europea 7^ edizione;

Vista la risoluzione AP-CPH (11)8 adottata in data 4 gennaio 2012 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° gennaio 2013 della monografia Protamina cloridrato (0686);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 7.6 della Farmacopea Europea 7^ edizione, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1° gennaio 2013.

2. La monografia Protamina cloridrato (0686) elencata nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato, è eliminata dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1° gennaio 2013.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il Segretariato della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Allegato

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 7.6 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.61.	Characterisation of crystalline solids by microcalorimetry and solution calorimetry	Caractérisation des solides cristallins par microcalorimétrie et calorimétrie en solution	Caratterizzazione dei solidi cristallini mediante microcalorimetria e calorimetria in soluzione
2.2.65.	Voltametric titration	Titrage voltamétrique	Titolazione voltametrica

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeparationes celeres ad ptisanam	(2620)	Herbal teas, instant	Préparations instantanées pour tisanes	Preparazioni istantanee per tisane

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Gallii (^{68}Ga) edotreotidi solutio iniectabilis	(2482)	Gallium (^{68}Ga) edotreotide injection	Gallium (^{68}Ga) édotréotide (solution injectable de)	Gallio (^{68}Ga) edotreotide preparazione iniettabile

DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Coicis semen	(2454)	Coix seed	Larme de Job (graine de)	Lacrima di Giobbe seme
Ginseng extractum siccum	(2356)	Ginseng dry extract	Ginseng (extrait sec de)	Ginseng estratto secco
Magnoliae officinalis cortex	(2567)	Magnolia officinalis bark	Magnolia officinalis (écorce de)	Magnolia officinale corteccia
Piperis fructus	(2477)	Pepper	Poivre	Pepe frutto
Piperis longi fructus	(2453)	Long pepper	Poivre long	Pepe lungo frutto
Prunellae spica	(2439)	Common selfheal fruit-spike	Brunelle commune (épi fructifère de)	Prunella spiga
Sinomenii caulis	(2450)	Orientvine stem	Sinomenium (tige de)	Sinomenium stelo

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Anamirta cocculus ad praeparationes homoeopathicas	(2486)	Anamirta cocculus for homoeopathic preparations	Anamirta cocculus pour préparations homéopathiques	Anamirta cocculus per preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Lopinavirum	(2615)	Lopinavir	Lopinavir	Lopinavir
Nevirapinum hemihydricum	(2479)	Nevirapine hemihydrate	Névirapine hémihydratée	Nevirapina emidrato
Pioglitazoni hydrochloridum	(2601)	Pioglitazone hydrochloride	Pioglitazone (chlorhydrate de)	Pioglitazone cloridrato
Quinaprili hydrochloridum	(1763)	Quinapril hydrochloride	Quinapril (chlorhydrate de)	Quinapril cloridrato
Rivastigminum	(2629)	Rivastigmine	Rivastigmine	Rivastigmina
Sildenafili citras	(2270)	Sildenafil citrate	Sildénafil (citrate de)	Sildenafil citrato

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
1.	General notices	Prescriptions générales	Prescrizioni generali
2.3.2.	Identification of fatty oils by thin-layer chromatography	Identification des huiles grasses par chromatographie sur couche mince	Identificazione degli oli grassi mediante cromatografia su strato sottile
2.5.12.	Water: semi-micro determination	Semi-microdosage de l'eau	Semi-micro determinazione dell'acqua
2.5.29.	Sulphur dioxide	Dioxyde de soufre	Diossido di zolfo
2.9.34.	Bulk density and tapped density of powders	Masse volumique vrac et masse volumique après tassement	Densità d'insieme (bulk density) e densità da compattazione (tapped density) delle polveri
3.1.	Materials used for the manufacture of containers	Matériaux utilisés dans la fabrication des récipients	Materiali usati nella fabbricazione di contenitori
4.	Reagents (*new, revised, corrected*)	Réactifs (*nouveaux, révisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Plantae ad ptisanam	(1435)	Herbal teas	Plantes pour tisanes	Piante per tisane
Radiopharmaceutica	(0125)	Radiopharmaceutical preparations	Préparations radiopharmaceutiques	Preparazioni radiofarmaceutiche
Vaccina ad usum humanum	(0153)	Vaccines for human use	Vaccins pour usage humain	Vaccini per uso umano

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Compressi	(0478)	Tablets	Comprimés	Compresse

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum febris flavae vivum	(0537)	Yellow fever vaccine (live)	Vaccin vivant de la fièvre jaune	Vaccino vivo della febbre gialla
Vaccinum haemophili stirpi b conjugatum	(1219)	Haemophilus type b conjugate vaccine	Vaccin conjugué de l'haemophilus type b	Vaccino coniugato dell'emofilo tipo b
Vaccinum meningococcale classis C coniugatum	(2112)	Meningococcal group C conjugate vaccine	Vaccin conjugué méningococcique groupe C	Vaccino meningococcico gruppo C coniugato
Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum coniugatum adsorbatum	(2150)	Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué adsorbé	Vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato adsorbito

DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Angelicae archangelicae radix	(1857)	Angelica archangelica root	Angélique archangelica (racine d')	Angelica archangelica radice
Cynara folium	(1866)	Artichoke leaf	Artichaut (feuille de)	Carciofo foglia
Fumariae herba	(1869)	Fumitory	Fumeterre	Fumaria
Hederae folium	(2148)	Ivy leaf	Lierre (feuille de)	Edera foglia
Hibisci sabdariffae flos	(1623)	Roselle	Karkadé	Carcadé
Hyperici herba extractum siccum quantificatum	(1874)	St. John's wort dry extract, quantified	Millepertuis (extrait sec quantifié de)	Iperico estratto secco, quantificato
Leonuri cardiacae herba	(1833)	Motherwort	Agripaume	Cardiaca
Levistici radix	(1233)	Lovage root	Livèche (racine de)	Levistico radice
Olibanum indicum	(2310)	Indian frankincense	Encens indien	Incenso indiano
Rosmarini folium	(1560)	Rosemary leaf	Romarin	Rosmarino foglia
Salicis cortex	(1583)	Willow bark	Saule (écorce de)	Salice corteccia

Titoli in latino	**No.**	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
Sambuci flos	(1217)	Elder flower	Sureau (fleur de)	Sambuco fiore
Solidaginis virgaureae herba	(1893)	Goldenrod, European	Solidage verge d'or	Verga d'oro europea
Stephaniae tetranarae radix	(2478)	Fourastamen stephania root	Stephania (racine d')	Stephania tetranda radice

MONOGRAFIE

Titoli in latino	**No.**	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
Acesulfamum kalicum	(1282)	Acesulfame potassium	Acésulfame potassique	Acesulfame potassico
Acidi methacrylici et ethylis acrylas polymerisati 1:1 dispersio 30 per centum	(1129)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30 per cento
Albumini humani solutio	(0255)	Human albumin solution	Albumine humaine (solution d')	Albumina umana soluzione
Alcohol benzylicus	(0256)	Benzyl alcohol	Benzylique (alcool)	Alcool benzilico
Amoxicillinum trihydricum	(0260)	Amoxicillin trihydrate	Amoxicilline trihydratée	Amoxicillina triidrata
Amylum hydropropylum	(2165)	Starch, hydroxypropyl	Amidon, hydroxypropilé	Amido, idrossipropile
Calcifediolum	(1295)	Calcifediol	Calcifédiol	Calcifediolo
Calcii gluconas	(0172)	Calcium gluconate	Calcium (gluconate de)	Calcio gluconato
Calcii gluconas ad iniectabile	(0979)	Calcium gluconate for injection	Calcium (gluconate de) pour solution injectable	Calcio gluconato per preparazione iniettabile
Calcii hydrogenophosphas anhydricus	(0981)	Calcium hydrogen phosphate, anhydrous	Calcium (hydrogéno-phosphate de) anhydre	Calcio fosfato dibasico anidro
Calcii hydrogenophosphas dihydricus	(0116)	Calcium hydrogen phosphate dihydrate	Calcium (hydrogéno-phosphate de) dihydraté	Calcio fosfato dibasico diidrato
Calcitriolum	(0883)	Calcitriol	Calcitriol	Calcitriolo
Cefoxitinum natricum	(0990)	Cefoxitin sodium	Céfoxitine sodique	Cefoxitina sodica
Cefprozilum monohydricum	(2342)	Cefprozil monohydrate	Cefprozil monohydrate	Cefprozil monoidrato
Ceftazidimum pentahydricum	(1405)	Ceftazidime pentahydrate	Ceftazidime pentahydratée	Ceftazidima pentaidrato
Ceftazidimum pentahydricum et natrii carbonas ad iniectabile	(2344)	Ceftazidime pentahydrate with sodium carbonate for injection	Ceftazidime pentahydratée avec du carbonate de sodium pour préparations injectables	Ceftazidima pentaidrata con sodio carbonato per preparazioni iniettabili
Cholecalciferolum	(0072)	Cholecalciferol	Cholécalciférol	Colecalciferolo
Colistini sulfas	(0320)	Colistin sulfate	Colistine (sulfate de)	Colistina solfato
Copolymerum macrogolo et alcoholi poly(vinylico) constatum	(2523)	Macrogol poly(vinyl alcohol) grafted copolymer	Copolymère greffé de macrogol et de poly(alcool vinylique)	Macrogol e poli(vinil alcool) copolimero a innesto
Copolymerum methacry-latis butylati basicum	(1975)	Basic butylated methacrylate copolymer	Copolymère basique de méthacrylate de butyle	Butile metacrilato copolimero basico
Doxylamini hydro-genosuccinas	(1589)	Doxylamine hydrogen succinate	Doxylamine (hydrogénosuccinate de)	Doxilamina idrogeno succinato
Fentanyli citras	(1103)	Fentanyl citrate	Fentanyl (citrate de)	Fentanil citrato
Fentanylum	(1210)	Fentanyl	Fentanyl	Fentanil
Ferrosi gluconas	(0493)	Ferrous gluconate	Gluconate ferreux	Ferroso gluconato
Furosemidum	(0391)	Furosemide	Furosémide	Furosemide
Gabapentinum	(2173)	Gabapentin	Gabapentine	Gabapentin
Glibenclamidum	(0718)	Glibenclamide	Glibenclamide	Glibenclamide
Glucosamini hydrochloridum	(2446)	Glucosamine hydrochloride	Glucosamine (chlorhydrate de)	Glucosamina cloridrato
Glucosamini sulfas natrii chloridum	(2447)	Glucosamine sulfate sodium Chloride	Glucosamine (sulfate de) - chlorure de sodium	Glucosamina solfato-sodio cloruro
Glyceroli distearas	(1428)	Glycerol distearate	Glycérol (distéarate de)	Glicerolo distearato
Goserelinum	(1636)	Goserelin	Goséréline	Goserelina
Haloperidolum	(0616)	Haloperidol	Halopéridol	Aloperidolo
Hydrochlorothiazidum	(0394)	Hydrochlorothiazide	Hydrochlorothiazide	Idroclorotiazide
Hydrogenii peroxidum 3	(0395)	Hydrogen peroxide solution	Hydrogène (peroxyde d'),	Idrogeno perossido

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
per centum		(3 per cent)	solution à 3 pour cent	soluzione 3 per cento
Hydrogenii peroxidum 30 per centum	(0396)	Hydrogen peroxide solution (30 per cent)	Hydrogène (peroxyde d'), solution à 30 pour cent	Idrogeno perossido soluzione 30 per cento
Immunoglobulinum humanum normale	(0338)	Human normal immunoglobulin	Immunoglobuline humaine normale	Immunoglobulina umana normale
Iohexolum	(1114)	Iohexol	Iohexol	Ioexolo
Ivermectinum	(1336)	Ivermectin	Ivermectine	Ivermectina
Levothyroxinum natricum	(0401)	Levothyroxine sodium	Lévothyroxine sodique	Levotiroxina sodica
Magnesii peroxidum	(1540)	Magnesium peroxide	Magnésium (peroxyde de)	Magnesio perossido
Medroxyprogesteroni acetas	(0673)	Medroxyprogesterone acetate	Médroxyprogestérone (acétate de)	Medrossiprogesterone acetato
Megestroli acetas	(1593)	Megestrol acetate	Mégestrol (acétate de)	Megestrol acetato
Methylphenidati hydrochloridum	(2235)	Methylphenidate hydrochloride	Méthylphénidate (chlorhydrate de)	Metilfenidato cloridrato
Metronidazoli benzoas	(0934)	Metronidazole benzoate	Métronidazole (benzoate de)	Metronidazolo benzoato
Natrii perboras hydricus	(1997)	Sodium perborate, hydrated	Sodium (perborate de) hydraté	Sodio perborato idrato
Natrii picosulfas	(1031)	Sodium picosulfate	Sodium (picosulfate de)	Sodio picosolfato
Oxymetazolini hydro-chloridum	(0943)	Oxymetazoline hydrochloride	Oxymétazoline (chlorhydrate d')	Oximetazolina cloridrato
Polyacrylatis dispersio 30 per centum	(0733)	Polyacrylate dispersion 30 per cent	Polyacrylate (dispersion de) à 30 pour cent	Poliacrilato dispersione 30 per cento
Pyrazinamidum	(0859)	Pyrazinamide	Pyrazinamide	Pirazinamide
Pyridostigmini bromidum	(1255)	Pyridostigmine bromide	Pyridostigmine (bromure de)	Piridostigmina bromuro
Ricini oleum raffinatum	(2367)	Castor oil, refined	Ricin (huile de) raffinée	Olio di ricino raffinato
Ricini oleum virginale	(0051)	Castor oil,virgin	Ricin (huile de) vierge	Olio di ricino vergine
Rutosidum trihydricum	(1795)	Rutoside trihydrate	Rutoside trihydraté	Rutoside triidrato
Sulfadimidinum	(0295)	Sulfadimidine	Sulfadimidine	Sulfadimidina
Thiamini nitras	(0531)	Thiamine nitrate	Thiamine (nitrate de)	Tiamina nitrato

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.17.	Test for anticomplementary activity of immunoglobulin	Essai d'activité anticomplémentaire de l'immunoglobuline	Attività anticomplementare dell'immunoglobulina
2.7.2.	Microbiological assay of antibiotics	Titrage microbiologique des antibiotiques	Dosaggio microbiologico degli antibiotici
2.7.9.	Test for Fc function of immunoglobulin	Essai de la fonction Fc de l'immunoglobuline	Saggio della funzione Fc dell'immunoglobulina
5.16.	Crystallinity	Cristallinité	Cristallinità

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Producta allergenica	(1063)	Allergen products	Produits allergènes	Prodotti allergenici (*la correzione riguarda solo il testo francese*)

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Rectalia	(1145)	Rectal preparations	Préparations rectales	Preparazioni rettali
Vaginalia	(1164)	Vaginal preparations	Préparations vaginales	Preparazioni vaginali

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Caryophylli floris aetheroleum	(1091)	Clove oil	Clou de girofle (huile essentielle de)	Garofano essenza
Caryophylli flos	(0376)	Clove	Clou de girofle	Chiodi di garofano
Digitalis purpureae folium	(0117)	Digitalis leaf	Digitale pourprée (feuille de)	Digitale foglia (*la correzione riguarda solo il testo francese*)
Isatidis radix	(2566)	Isatis root	Pastel (racine de)	Isatis radice (Guado radice)

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum ioxaglicum	(2009)	Ioxaglic acid	Ioxaglique (acide)	Acido ioxaglico (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)
Antithrombinum III humanum densatum	(0878)	Human antithrombin III concentrate	Antithrombine III humaine (concentré d')	Antitrombina III umana concentrata
Betacarotenum	(1069)	Betacarotene	Bétacarotène	Betacarotene (*la correzione riguarda solo il testo francese*)
Cefradinum	(0814)	Cefradine	Céfradine	Cefradina
Factor humanus von Willebrandi	(2298)	Human von Willebrand factor	Facteur Willebrand humain	Fattore von Willebrand umano
Factor IX coagulationis humanus	(1223)	Human coagulation factor IX	Facteur IX de coagulation humain	Fattore IX della coagula-zione del sangue umano
Factor VII coagulationis humanus	(1224)	Human coagulation factor VII	Facteur VII de coagulation humain	Fattore VII della coagula-zione del sangue umano
Factor VIII coagulationis humanus	(0275)	Human coagulation factor VIII	Facteur VIII de coagulation humain	Fattore VIII della coagulazione del sangue umano
Fibrini glutinum	(0903)	Fibrin sealant kit	Colle-fibrine (nécessaire de)	Colla di fibrina
Fibrinogenum humanum	(0024)	Human fibrinogen	Fibrinogène humain	Fibrinogeno umano
Filgrastimi solutio concentrata	(2206)	Filgrastim concentrated solution	Filgrastim (solution concentrée de)	Filgrastim soluzione concentrate
Fluconazolum	(2287)	Fluconazole	Fluconazole	Fluconazolo
Gentamicini sulfas	(0331)	Gentamicin sulphate	Gentamicine (sulfate de)	Gentamicina solfato
Immunoglobulinum humanum anti-D	(0557)	Human anti-D immunoglobulin	Immunoglobuline humaine anti-D	Immunoglobulina umana anti-D
Immunoglobulinum humanum anti-D ad usum intravenosum	(1527)	Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine anti-D pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana anti-D per uso endovenoso
Immunoglobulinum humanum hepatitidis A	(0769)	Human hepatitis A immunoglobulin	Immunoglobuline humaine de l'hépatite A	Immunoglobulina umana antiepatite A
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B	(0722)	Human hepatitis B immunoglobulin	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B	Immunoglobulina umana antiepatite B
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum	(1016)	Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B pour admi-nistration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana antiepatite B per uso endovenoso
Immunoglobulinum humanum morbillicum	(0397)	Human measles immunoglobulin	Immunoglobuline humaine rougeoleuse	Immunoglobulina umana antimorbillo
Immunoglobulinum humanum rabicum	(0723)	Human rabies immunoglobulin	Immunoglobuline humaine rabique	Immunoglobulina umana antirabbia
Immunoglobulinum humanum rubellae	(0617)	Human rubella immunoglobulin	Immunoglobuline humaine rubéoleuse	Immunoglobulina umana antirosolia
Immunoglobulinum humanum tetanicum	(0398)	Human tetanus immunoglobulin	Immunoglobuline humaine tétanique	Immunoglobulina umana antitetanica
Immunoglobulinum humanum varicellae	(0724)	Human varicella immunoglobulin	Immunoglobuline humaine de la varicelle	Immunoglobulina umana antivaricella
Immunoglobulinum humanum varicellae ad usum intravenosum	(1528)	Human varicella immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de la varicelle pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana antivaricella per uso endovenoso

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Interferoni beta-1a solutio concentrata	(1639)	Interferon beta-1a concentrated solution	Interféron bêta-1a (solution concentrée d')	Interferone beta- 1a soluzione concentrata
Kalii nitras	(1465)	Potassium nitrate	Potassium (nitrate de)	Potassio nitrato
Metoprololi succinas	(1448)	Metoprolol succinate	Métoprolol (succinate de)	Metoprololo succinato
Metoprololi tartras	(1028)	Metoprolol tartrate	Métoprolol (tartrate de)	Metoprololo tartrato
Natrii cromoglicas	(0562)	Sodium cromoglicate	Sodium (cromoglicate de)	Sodio cromoglicato
Oxaliplatinum	(2017)	Oxaliplatin	Oxaliplatine	Oxaliplatino
Oxitropii bromidum	(2170)	Oxitropium bromide	Oxitropium (bromure d')	Oxitropio bromuro
Plasma humanum ad separationem	(0853)	Human plasma for fractionation	Plasma humain pour fractionnement	Plasma umano per frazionamento
Prilocaini hydrochloridum	(1363)	Prilocaine hydrochloride	Prilocaïne (chlorhydrate de)	Prilocaina cloridrato
Prothrombinum multiplex humanum	(0554)	Human prothrombin complex	Complexe prothrombique humain	Protrombina umana complesso
Thiamini hydrochloridum	(0303)	Thiamine hydrochloride	Thiamine (chlorhydrate de)	Tiamina cloridrato
Tretinoinum	(0693)	Tretinoin	Trétinoïne	Tretinoina
Tribenosidum	(1740)	Tribenoside	Tribenoside	Tribenoside(*la correzione riguarda solo il testo francese*)

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

Il titolo del testo seguente è stato cambiato nel Supplemento 7.6

MONOGRAFIE

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
1857	Angelica archangelica root *Previously* Angelica root	Angélique archangelica (racine d') *en remplacement de* Angélique (racine d')	Angelica archangelica radice *in sostituzione di* Angelica radice

TESTI ELIMINATI

Il testo riportato di seguito é eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 gennaio 2013.

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Protamini hydrochloridum	(0686)	Protamine hydrochloride	Protamine (chlorhydrate de)	Protamina cloridrato

I testi riportati di seguito sono stati eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 luglio 2012.

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum iotalamicum	(0751)	Iotalamic acid	Iotalamique (acide)	Acido iotalamico
Chlorothiazidum	(0385)	Chlorothiazide	Chlorothiazide	Clorotiazide
Dienestrolum	(0483)	Dienestrol	Dienestrol	Dienestrolo
Emetini hydrochloridum heptahydricum	(0080)	Emetine hydrochloride heptahydrate	Emétine (chlorhydrate d') heptahydraté	Emetina cloridrato eptaidrato
Etofyllinum	(0492)	Etofylline	Étofylline	Etofillina
Hexobarbitalum	(0183)	Hexobarbital	Hexobarbital	Esobarbital
Histamini phosphas	(0144)	Histamine phosphate	Histamine (phosphate d')	Istamina fosfato
Methaqualonum	(0510)	Methaqualone	Méthaqualone	Metaqualone
Methylatropini bromidum	(0511)	Methylatropine bromide	Méthylatropine (bromure de)	Metilatropina bromuro
Methylatropini nitras	(0512)	Methylatropine nitrate	Méthylatropine (nitrate de)	Metilatropina nitrato
Physostigmini sulfas (Eserini sulfas)	(0684)	Physostigmine sulfate	Ésérine (sulfate d')	Fisostigmina solfato (Eserina solfato)
Succinylsulfathiazolum	(0357)	Succinylsulfathiazole	Succinylsulfathiazol	Succinilsulfatiazolo
Sulfisomidinum	(0639)	Sulfisomidine	Sulfisomidine	Sulfisomidina
Tubocurarini chloridum	(0305)	Tubocurarine chloride	Tubocurarine (chlorure de)	Tubocurarina cloruro

Il testo riportato di seguito è stato eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2012.

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Benfluorexi hydrochloridum	(1601)	Benfluorex hydrochloride	Benfluorex (chlorhydrate de)	Benfluorex cloridrato

13A02060

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 gennaio 2013.

Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del citato Codice della Strada, ed in particolare il comma 6, che rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, ed in particolare l'art. 5, che rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico recanti modifiche agli allegati dell'ADR, del RID e dei regolamenti allegati all'ADN;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, di recepimento della direttiva 2010/61//UE, che adegua per la prima volta gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 332 del 4 dicembre 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2013, restando inteso che "Stato contraente del RID" è sostituito da "Stato membro", come opportuno";

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: " *c)* nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, così come l'art. 3, lettere *f)* ed *h)* e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con " Stato membro", come opportuno".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 2013

Il Vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 291

13A02193

DECRETO 21 febbraio 2013.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;

Viste la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa";

Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010 ;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi il 27 luglio e 23 ottobre 2012, indetta dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Regione Sardegna in conformità al Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visti i verbali della Conferenza di servizi sopra detta, dai quali risulta che le parti hanno ridefinito il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 36 del 9 dicembre 2011;

Vista la legge regionale 15 marzo 2012 , n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2012 -) pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 11 del 16 marzo 2012;

Considerata la necessità di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente Decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate

e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale.

Art. 2.

Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 divengono obbligatori dal 27 ottobre 2013.

Art. 4.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 2, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione dell'intero servizio secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire le singole rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni , tramite gare pubbliche in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario nonché, nel caso in cui ricorra la necessità di aggiudicare la gara con una sola offerta valida, alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione Europea.

Art. 6.

La Regione Sardegna provvede all'espletamento delle gare di cui all'art. 5, a pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it il testo dei bandi di gara e della presente imposizione, nonché a fornire informazioni e a mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare stesse ed agli oneri di servizio pubblico.

Art. 7.

Con successivi decreti del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresì approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal singolo vettore.

Art. 8.

A decorrere dalla data del 27 ottobre 2013 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 199 del 26 agosto 2008.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 21 febbraio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotte :
Alghero-Roma Fiumicino e viceversa;
Aghero-Milano Linate e viceversa;
Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa;
Cagliari-Milano Linate e viceversa;
Olbia-Roma Fiumicino e viceversa;
Olbia-Milano Linate e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano conformemente alle decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 36 punto 2 e 3 della legge 144/99, tenutasi i giorni 27 luglio 2012 e 23 ottobre 2012 ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea fra gli scali aeroportuali di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate.

1. ROTTE ONERATE

Alghero-Roma Fiumicino e viceversa
Alghero- Milano Linate e viceversa
Cagliari- Roma Fiumicino e viceversa
Cagliari-Milano Linate e viceversa
Olbia- Roma Fiumicino e viceversa
Olbia- Milano Linate e viceversa

I servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte sopra indicate devono essere effettuati mediante voli diretti e non via punto intermedio.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti, compatibilmente con il vigente assetto generale, possono riservare alcune bande orarie sugli aeroporti coordinati interessati dagli oneri per l'esecuzione del numero minimo di voli previsto nei presenti oneri.

2. REQUISITI RICHIESTI

Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico su ciascuna delle rotte di cui al paragrafo 1 il vettore interessato deve:
- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
- essere vettore aereo comunitario in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008;

- dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo della rotta accettata, o una capitalizzazione equivalente;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili pari al numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna, così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- accettare il pagamento tramite POS e almeno tre diverse carte di credito e non prevedere alcun onere aggiuntivo o commissione per la vendita dei biglietti via internet;
- autocertificare di aver conseguito nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualità complessivo di almeno l'80% entro i 20 minuti;
- non essere inserito nella cosiddetta "black list" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_it.htm
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
- fornire la cauzione di accettazione di cui al paragrafo 4.1 lettera a) secondo le modalità prescritte;
- esplicitare la griglia tariffaria delle tariffe «libere» che intende applicare alle categorie di passeggeri non agevolate;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri;
- dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro.

3. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

3.1. In termini di numero di frequenze minime, di orari e di capacità offerta degli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

3.1.1 - SULLA ROTTA ALGHERO – ROMA FIUMICINO E VV. (*AHO-FCO e FCO-AHO*)

a) Frequenze minime giornaliere

AHO-FCO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**

FCO-AHO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli,

articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

Sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

AHO-FCO

3 voli	4 voli
7.00/7.30	7.00/7.30
13.00/14.30	13.00/14.30
19.30/21.00	19.30/21.00
	*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Sulla rotta Roma Fiumicino – Alghero dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

FCO-AHO

3 voli	4 voli
8.30/9,30	8.30/9,30
13.30/15.30	13.30/15.30
19.30/22.00	19.30/22.00
	*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino

AHO-FCO

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	335	310	359	436	471	525	595	613	577	425	380	346

sulla rotta Roma Fiumicino – Alghero

FCO-AHO

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	335	310	359	436	471	525	595	613	577	425	380	346

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio (cfr. paragrafo 3.4.6).
Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.
Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.1.2. - SULLA ROTTA ALGHERO – MILANO LINATE E VV. (*AHO-LIN e LIN -AHO)*

a) Frequenze minime giornaliere

AHO-LIN

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**1**	**1**

LIN -AHO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**1**	**1**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori , almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Alghero – Milano Linate dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

AHO-LIN

1 volo	2 voli	3 voli
7.00/7.30	7.00/7.30 19.30/21.00	7.00/7.30 13.00/14.30 19.30/21.00

sulla rotta Milano Linate – Alghero dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

LIN –AHO

1 volo	2 voli	3 voli
19,30/21,00	8,30/9,30 19.30/21.00	8,30/9,30 13.30/15.30 19.30/21.00

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Alghero – Milano Linate

AHO-LIN

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	128	115	130	189	193	287	349	378	304	215	127	148

sulla rotta Milano Linate – Alghero

LIN -AHO

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	128	115	130	189	193	287	349	378	304	215	127	148

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio. (cfr. paragrafo 3.4.6).
Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.
Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.1.3 - SULLA ROTTA CAGLIARI – ROMA FIUMICINO E VV. (*CAG-FCO e FCO- CAG)*

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-FCO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
7	**7**	**7**	**7**	**8**	**9**	**10**	**10**	**10**	**9**	**7**	**7**

FCO- CAG

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
7	**7**	**7**	**7**	**8**	**9**	**10**	**10**	**10**	**9**	**7**	**7**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie:

CAG-FCO

7 voli	8 voli	9 voli	10 voli
6.30/6.45	6.30/6.45	6.30/6.45	6.30/6.45
7.30/8.00	7.30/8.00	7.30/8.00	7.30/8.00
9.00/10.00	9.00/10.00	9.00/10.00	9.00/10.00
12.00/14.00	12.00/14.00	12.00/14.00	12.00/14.00
14.00/15.30	4.00/15.30	14.00/15.30	14.00/15.30
19.00/21.00	19.00/21.00	19.00/21.00	19.00/21.00
*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 3 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 4 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Roma Fiumicino - Cagliari dovranno essere garantiti i seguenti voli nei nelle seguenti fasce orarie:

FCO- CAG

7 voli	8 voli	9 voli	10 voli
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
12.00/13.30	12.00/13.30	12.00/13.30	12.00/13.30
14.00/16.00	14.00/16.00	14.00/16.00	14.00/16.00
17.00/18.30	17.00/18.30	17.00/18.30	17.00/18.30
19.00/20.00	19.00/20.00	19.00/20.00	19.00/20.00
20.30/22.00	20.30/22.00	20.30/22.00	20.30/22.00
*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 3 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 4 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/-15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino

CAG-FCO

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	920	884	946	1095	1206	1365	1457	1398	1369	1236	1024	1068

sulla rotta Roma Fiumicino – Cagliari

FCO- CAG

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	920	884	946	1095	1206	1365	1457	1398	1369	1236	1024	1068

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio (cfr. paragrafo 3.4.6).
Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.
Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.1.4. - SULLA ROTTA CAGLIARI – MILANO LINATE E VV. (*CAG-LIN e LIN- CAG)*

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-LIN

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
5	**5**	**5**	**5**	**6**	**8**	**9**	**9**	**9**	**6**	**5**	**5**

LIN - CAG

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
5	**5**	**5**	**5**	**6**	**8**	**9**	**9**	**9**	**6**	**5**	**5**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori , almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari – Milano Linate dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

CAG-LIN

5 voli	6 voli	8 voli	9 voli
7.00/7.30 8.30/9.00 12.00/14.00 20.00/21.00 *il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	7.00/7.30 8.30/9.00 12.00/14.00 20.00/21.00 *i rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	7.00/7.30 8.30/9.00 12.00/14.00 20.00/21.00 *i rimanenti 4 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	7.00/7.30 8.30/9.00 12.00/14.00 20.00/21.00 *i rimanenti 5 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Milano Linate - Cagliari dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

LIN - CAG

5 voli	6 voli	8 voli	9 voli
8.30/9.00 12.00/14.30 16.00/18.00 21.00/22.00 *il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	8.30/9.00 12.00/14.30 16.00/18.00 21.00/22.00 *i rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti..	8.30/9.00 12.00/14.30 16.00/18.00 21.00/22.00 *i rimanenti 4 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	8.30/9.00 12.00/14.30 16.00/18.00 21.00/22.00 *i rimanenti 5 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti..

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Cagliari – Milano Linate

CAG-LIN

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	502	480	500	555	599	975	1060	1185	988	631	536	573

sulla rotta Milano Linate – Cagliari

LIN - CAG

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	502	480	500	555	599	975	1060	1185	988	631	536	573

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio (cfr. paragrafo 3.4.6).
Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.
Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.1.5 - SULLA ROTTA OLBIA – ROMA FIUMICINO E VV. (OLB-FCO e FCO -OLB*)*

a) Frequenze minime giornaliere

OLB-FCO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**3**	**3**

FCO- OLB

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**3**	**3**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori , almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Olbia - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

OLB-FCO

3 voli	4 voli	5 voli
7.00/7.30 13.00/14.30 19.30/21.00	7.00/7.30 13.00/14.30 19.30/21.00 *il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	7.00/7.30 13.00/14.30 19.30/21.00 *i rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Roma Fiumicino - Olbia dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

FCO- OLB

3 voli	4 voli	5 voli
8.30/9,30 13.30/15.30 19.30/22.00	8.30/9,30 13.30/15.30 19.30/22.00 *il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	8.30/9,30 13.30/15.30 19.30/22.00 *I rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Olbia – Roma Fiumicino

OLB-FCO

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	292	258	313	327	365	527	758	798	545	408	328	335

sulla rotta Roma Fiumicino – Olbia

FCO- OLB

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	292	258	313	327	365	527	758	798	545	408	328	335

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio (cfr. paragrafo 3.4.6).
Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.
Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.1.6. - SULLA ROTTA OLBIA – MILANO LINATE E VV. (OLB-LIN e LIN -OLB)

a) Frequenze minime giornaliere

OLB-LIN

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**6**	**6**	**4**	**2**	**2**	**2**

LIN - OLB

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**6**	**6**	**4**	**2**	**2**	**2**

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori , almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Olbia - Milano Linate dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

OLB-LIN

2 voli	4 voli	6 voli
7.00/7.30 12.00/15.30	7.00/7.30 12.00/15.30 19.30/21.00 *il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	7.00/7.30 12.00/15.30 19.30/21.00 *i rimanenti 3 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Milano Linate - Olbia dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

LIN - OLB

2 voli	4 voli	6 voli
8.30/9.30 19.30/2100	8.30/9.30 13.30/15.30 19.30/21.00 *il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	8,30/9,30 13.30/15.30 19.30/21.00 *i rimanenti 3 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/-15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Olbia – Milano Linate

OLB-LIN

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	202	191	203	242	268	607	760	829	619	408	328	335

sulla rotta Milano Linate – Olbia

LIN - OLB

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	202	191	203	242	268	607	760	829	619	408	328	335

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio (cfr. paragrafo 3.4.6).
Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.
Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.2 In termini di aeromobili utilizzabili e servizi offerti

3.2.1 Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1 dovranno fornire una capacità minima, che, considerate le frequenze imposte su ciascuna rotta, garantisca il numero minimo di posti previsto sulla rotta stessa.
Dovranno essere decorosamente e confortevolmente allestiti e garantire la usuale reclinabilità dei sedili nel rispetto della vigenti norme internazionali di sicurezza aeronautica. Dovranno infine garantire un seat pitch medio non inferiore a 75 cm.
3.2.2 Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1. saranno caratterizzati con il marchio della Regione Autonoma della Sardegna a cura dei vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico. La Regione Autonoma della Sardegna fornirà ai vettori accettanti i presenti oneri il necessario materiale (poggiatesta, film adesivi) da collocare sugli aeromobili per tutto il periodo di accettazione degli oneri. La Regione Autonoma della Sardegna si riserva inoltre di fornire ai vettori accettanti i presenti oneri materiale pubblicitario di promozione del territorio isolano, che i vettori si obbligano a distribuire ai passeggeri.
3.2.3 Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino una domanda di posti superiore all'80% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è tenuto ad incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per la Regione Autonoma della Sardegna.
Per l'introduzione dei voli supplementari di cui sopra, determinata in sede di comitato paritetico di monitoraggio di cui al paragrafo 3.4.6, le competenti autorità, acquisito il nulla osta della Regione Autonoma della Sardegna, rendono utilizzabili le necessarie bande orarie negli orari disponibili.
3.2.4. Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino una domanda di posti inferiore al 50% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico

sulla rotta, previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna potrà diminuire il numero di posti offerti, esercitando il traffico con aeromobili di capienza inferiore o potrà richiedere al comitato paritetico di monitoraggio di cui al paragrafo 3.4.6 di poter ridurre il numero delle frequenze.

3.2.5. L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti quantitativi minimi previsti dalla presente imposizione, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti. Ugualmente senza contingentamento dovranno avvenire l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa.

3.2.6. A bordo dovrà essere offerto gratuitamente ai passeggeri un servizio di rinfresco. La Regione Autonoma della Sardegna si riserva di concordare con i vettori accettanti i presenti oneri campagne pubblicitarie di promozione dei prodotti della enogastronomia tipica regionale; i vettori accettanti i presenti oneri si obbligano a somministrare tali prodotti ai passeggeri.

3.2.7. Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico si obbliga, in presenza di congrui tempi di trasbordo, a garantire ai passeggeri in uscita dalla Sardegna prenotati su voli in prosecuzione da Fiumicino e da Linate, anche se operati da altri vettori, l'avvio del bagaglio verso la destinazione finale.

3.3. In termini di tariffe:

3.3.1. – E' prevista una tariffa agevolata massima TAM applicabile indiscriminatamente a tutti i passeggeri per i 9 mesi intercorrenti dal 16 settembre al 14 giugno, ed ai soli residenti ed alle categorie di passeggeri equiparati anche nei restanti tre mesi (dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno).

Sono equiparati ai residenti in Sardegna:

- i disabili *;
- gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno *.
- i giovani dai 2 ai 21 anni *;
- gli anziani al di sopra dei 70 anni *

* Senza alcuna discriminazione legata alla nazionalità e/o alla residenza.

Nel trimestre 15 giugno - 15 settembre, ai passeggeri non residenti (e a quelli non appartenenti alle categorie equiparate ai residenti) sarà applicata una tariffa ad articolazione libera, la cui media trimestrale non potrà superare il doppio della tariffa agevolata, con un tetto massimo comunque non superiore al triplo della tariffa agevolata stessa. Il sistema è quindi così articolato:

Tratta	**Tariffa Agev. Max**	**Tariffa non agev. media**	**Tariffa non agev. max**
ALGHERO – Roma Fiumicino	€ 45	€ 90	€ 135
ALGHERO – Milano Linate	€ 55	€ 110	€ 165
CAGLIARI – Roma Fiumicino	€ 45	€ 90	€ 135

CAGLIARI – Milano Linate	€ 55	€ 110	€ 165
OLBIA – Roma Fiumicino	€ 45	€ 90	€ 135
OLBIA – Milano Linate	€ 55	€ 110	€ 165

I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.

3.3.2 - Le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata dal vettore accettante alcuna altra maggiorazione o surcharge non prevista dalla legge, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.
3.3.3 - I biglietti a tariffa onerata per le tratte soggette a OSP sono privi di limitazioni, e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, né alcuna penale per il rimborso, salvo che nei casi di *no show* ingiustificato.
3.3.4 - La distribuzione e la vendita dei biglietti per via telematica è completamente gratuita e non comporta alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.
3.3.5 - Le tariffe ed i tetti tariffari sopra indicati verranno aggiornati secondo le seguenti scadenze e modalità:

a) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio -31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva;

b) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per la rotte oggetto della presente imposizione si fissa invariabilmente pari a 25%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 770,72 €/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.
3.3.6.- Agli adeguamenti tariffari di cui al precedente paragrafo 3.3.5 provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante decreto direttoriale, sulla base delle risultanze di un'istruttoria congiunta fra ENAC e Regione Autonoma della Sardegna.
La Regione Autonoma della Sardegna darà comunicazione delle variazioni ai vettori operanti sulle rotte onerate
3.3.7 - Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati ed applicati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono illegittimi. Gli adeguamenti si applicano esclusivamente alla tariffa.
3.3.8 – Per i passeggeri barellati, residenti e non residenti, si applica una tariffa massima pari al costo di 4 biglietti a tariffa agevolata sulla tratta.

3.3.9 – Tutti i biglietti a tariffa onerata, sia quelli a tariffa agevolata che quelli a tariffa libera con tetto massimo, comprendono senza alcuna maggiorazione, il trasporto del bagaglio a mano del passeggero, nella misura e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché del bagaglio consegnato, per un peso complessivo di Kg. 23 per ciascun passeggero.

3.4. In termini di continuità e regolarità dei servizi.

3.4.1 - Ai sensi dell'art. 16, par. 2 del Regolamento CE n. 1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli.
I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi sono esclusi per i successivi 5 anni dall'esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna; a tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1 lettera b**).**
3.4.2 - Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:

- ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%;
- a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo di penale 3.000 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%;
- ad effettuare per ciascun anno l'80% dei voli entro i 20' rispetto all'orario stabilito;
- a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo di penale 2000 euro per ogni volo ritardato eccedente la percentuale annua del 20% di voli ritardati di oltre 20 minuti.

Sono esclusi dall'applicazione delle suddette regole sia i voli il cui ritardo è dovuto a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore sia i voli cancellati per le medesime cause.
3.4.3. – Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione e vendere l'intera capacità dell'aeromobile secondo il regime onerato il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a € 2500 per ciascuna mancata vendita alle condizioni previste.
3.4.4.– Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti per legge il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a € 2500 per ciascun biglietto venduto a tariffa maggiore rispetto a quella massima prevista dai presenti oneri di servizio pubblico.
3.4.5. – Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti per via telematica senza alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a € 1000 per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.
3.4.6. - Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato), del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno per ciascun vettore che opera in regime di oneri di servizio pubblico.
Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce ogni qual volta richiesto da uno dei componenti. Il Comitato si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni aeroportuali interessate, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le

documenta e propone alla Regione Autonoma della Sardegna l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio e/o l'irrogazione delle sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.
Il Comitato delibera sull'incremento e sulla diminuzione dei voli di cui ai precedenti paragrafi 3.2.3 e 3.2.4, nonché sull'adeguamento delle frequenze di cui alla *lett. a)* dei paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.3,3.1.4, 3.1.5, 3.1.6.
3.4.7 Ferme restando le penali di cui ai precedenti paragrafi 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione.

4.1 - I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive, ai sensi dell'art. 16. par. 2, del Reg. (CE) 1008/2008.
Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, la valutazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, e al fine di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio qualora i vettori non siano in possesso degli slots per operare la rotta, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.
In ogni caso in fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 30 giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri.
I vettori accettanti si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta che dovrà ammontare a:

euro 200.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero – Roma Fiumicino
euro 160.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero – Milano Linate
euro 500.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari – Roma Fiumicino
euro 800.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari – Milano Linate
euro 100.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia – Roma Fiumicino
euro 200.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia – Milano Linate

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore della Regione Autonoma della Sardegna , sotto forma di fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito.
Tale garanzia dovrà ammontare a:

euro 890.000	a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero – Roma Fiumicino;
euro 510.000	a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero – Milano Linate;

euro 2.290.000 a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari – Roma Fiumicino;
euro 1.690.000 a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari – Milano Linate;
euro 890.000 a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia – Roma Fiumicino
euro 920.000 a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia – Milano Linate

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

c) fornire alla Regione Autonoma della Sardegna idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

4.2 -L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione Autonoma della Sardegna, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.
4.3 -In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purchè complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La Regione Autonoma della Sardegna, sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.
4.4.-La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e con l'ENAC, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno.

13A02186

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Charles River Laboratories», in Milano ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n° 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Charles River Laboratories", con sede legale in Viale Majno, 17 – 20122 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5021 del 3 marzo 2011;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 8-9 giugno 2012 presso il Centro di saggio "Charles River Laboratories";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Charles River Laboratories" con sede legale in Viale Majno, 17 – 20122 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).
- Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);
- Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
- Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
- Molinari Gian Pietro [gianpietro.molinari@unicatt.it] Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);
- Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);
- Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Esposizione dell'operatore;
- Dissipazione nel suolo.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro "Charles River Laboratories" è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 8-9 giugno 2012.

2. Il Centro "Charles River Laboratories", qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02187

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Vit.En. s.a.s.», in Calosso ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n° 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Vit.En. s.a.s.", con sede legale in Via Bionzo, 13/bis – 14052 Calosso (AT), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 26196 del 23 novembre 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 4-5 maggio 2012 presso il Centro di saggio "Vit.En. s.a.s.";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Vit.En. s.a.s.", con sede legale in Via Bionzo, 13/bis – 14052 Calosso (AT), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Colture arboree;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro "Vit.En. s.a.s.", è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 4-5 maggio 2012.

2. Il Centro "Vit.En. s.a.s.", qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto,

potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02188

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Repros S.r.l.», in Alonte ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n° 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "REPROS s.r.l.", con sede legale in Via dell'Industria, 14/B – 36045 Alonte (VI), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5027 del 3 marzo 2011;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 20-21 luglio 2012 presso il Centro di saggio "REPROS s.r.l.";

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 18 maggio 2012 inerente l'estensione di settori di attività oltre a quelli già riconosciuti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "REPROS s.r.l.", con sede legale in Via dell'Industria, 14/B – 36045 Alonte (VI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);
- Altre prove: raccolta campioni per valutazioni quali-quantitative delle produzioni (valori nutrizionali, caratteristiche cementiere, espressione tratti genetici).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree acquatiche;
- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Microbiologia agraria;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Produzione sementi;
- Fitoregolatori.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro "REPROS s.r.l.", è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.
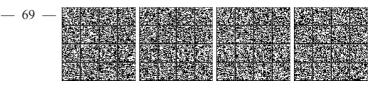
3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 20-21 luglio 2012.

2. Il Centro "REPROS s.r.l.", qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02189

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Basf Italia S.r.l.», in Cesano Maderno ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n° 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Basf Italia S.r.l.", con sede legale in Via Marconato, 8 – 20031 Cesano Maderno (MI), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5013 del 3 marzo 2011;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 8-9 agosto 2012 presso il Centro di saggio "Basf Italia S.r.l.";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Basf Italia S.r.l.", con sede legale in Via Marconato, 8 – 20031 Cesano Maderno (MI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Microbiologia agraria;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria;
- Vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro "Basf Italia S.r.l.", è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 8-9 agosto 2012.

2. Il Centro "Basf Italia S.r.l.", qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02190

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Coragro S.r.l.», in Grammichele ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Coragro S.r.l.", con sede legale in via Raffaele Failla, 34 – 95042 Grammichele (CT), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5011 del 3 marzo 2011;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 25-26 settembre 2012 presso il Centro di saggio "Coragro S.r.l.";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Coragro S.r.l.", con sede legale in via Raffaele Failla, 34 – 95042 Grammichele (CT), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Colture tropicali;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria;
Produzione sementi;
Vertebrati dannosi;
Fitoregolatori.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro "Coragro S.r.l.", è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 25-26 settembre 2012.

2. Il Centro "Coragro S.r.l.", qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02191

DECRETO 25 febbraio 2013.

Riconoscimento del Consorzio Tutela Denominazione Marino e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Marino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Denominazione Marino con sede legale in Marino - località Frattocchie (Roma), Via del Divino Amore, n. 115-*bis*, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17

comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC Marino;

Considerato che DOC Marino è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Tutela Denominazione Marino alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio Tutela Denominazione Marino costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero;

Considerato in particolare che le modalità per definire l'entità della quota del contributo annuale sono stabilite con regolamento interno, secondo quanto previsto dal suddetto statuto;

Verificata la rappresentatività del Consorzio Tutela Denominazione Marino attraverso le dichiarazioni dell'Autorità pubblica designata Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Roma, di cui alle note prott. n. 367909 del 24 settembre 2012 e n. 63056 del 7 febbraio 2013;

Considerato che il Consorzio Tutela Denominazione Marino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la citata denominazione, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Tutela Denominazione Marino ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Marino;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio Tutela Denominazione Marino con sede legale in Marino - località Frattocchie (Roma), Via del Divino Amore, n. 115-*bis*, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC Marino, iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Marino.

Art. 3.

1. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino è tenuto a rispettare la previsione in base alla quale tutti i regolamenti interni al Consorzio di tutela devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero e, pertanto, ad inserire espressamente tale previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile.

3. Il Consorzio Tutela Denominazione Marino è tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che individua la ripartizione delle singole quote di contributo annuale per le differenti categorie della filiera, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Marino, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A02146

DECRETO 28 febbraio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 10 novembre 2012 al 11 novembre 2012 nella provincia di Mantova.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le infrastrutture connesse all'attività agricola.

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Mantova:

piogge alluvionali dal 10 novembre 2012 all'11 novembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Borgofranco sul Po, Pieve Di Coriano, Quistello, Schivenoglia, Sermide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Ministro: CATANIA

13A02147

DECRETO 28 febbraio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze

concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta la siccità a carico delle produzioni agricole;

Visto l'art. 5 comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi *ex post* del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Calabria di declaratoria della siccità dal 1° giugno 2012 al 30 settembre 2012 nella provincia di Cosenza; e l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 comma 2, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5 comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze assicurative;

Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di Assicurazione del 20 settembre 2012;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Vista la proposta della Regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle Produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012,

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi *ex post* del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nel territorio della Provincia di Cosenza per la siccità dal 1° giugno 2012 al 30 settembre 2012.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle Produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cosenza:

Siccità dal 1° giugno 2012 al 30 settembre 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di ACRI, Albidona, Amendolara, Bisignano, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Celico, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Lappano, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pedace, Pietrafitta, Pietrapaola, Plataci, Roseto Capo Spulico, Rossano, Rovito, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Terravecchia, Trebisacce, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Villapiana, Zumpano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Ministro: CATANIA

13A02148

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2013.

Piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni alla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comu-

nicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opt-out);

Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni è istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 2 novembre 2010;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-*ter*, lettera *a)* del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

Visto l'art. 4, comma 1 del suddetto regolamento in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Vista la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attività legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni;

Vista la determina del Capo Dipartimento del 9 novembre 2010, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010 secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 dicembre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 17 marzo 2012;

Visto il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per il 2013, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010;

Ritenuto di approvare il citato piano dei costi e le tariffe per il 2013 ai sensi dell'art. 130, comma 3 ter, lett. *b)*, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulla base delle verifiche effettuate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante "Nomina dei Ministri" con cui il dottor Corrado Passera è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni - istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 - comprensivo delle proposte delle tariffe per il 2013, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, è approvato.

2. I costi e le tariffe per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle opposizioni per il 2013 sono definiti nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.

Art. 2.

1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni sono indicate nella tabella seguente.

«Pacchetto di Numerazioni»	Dimensioni «Pacchetto di Numerazioni»	Tariffa (Iva esclusa)
A	1.500	euro 18,00
B	50.000	euro 600,00
C	300.000	euro 3.600,00
D	1.000.000	euro 9.200,00
E	5.000.000	euro 42.000,00
F	10.000.000	euro 60.000,00
G	15.000.000	euro 78.000,00
H	25.000.000	euro 98.000,00
I	50.000.000	euro 112.000,00
L	100.000.000	euro 208.000,00

2. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del registro stipulato all'atto dell'iscrizione, uno dei pacchetti di numerazioni, di cui alla tabella del comma 1, al fine di sottoporre a verifica le numerazioni telefoniche ivi quantitativamente contenute.

3. Le verifiche sulle liste di numerazioni, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato.

4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013.

Art. 3.

1. L'acquisto di un pacchetto di numerazioni ha validità fino all'esaurimento delle verifiche delle liste di numerazione ivi quantitativamente contenute.

2. In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di liste di numerazione non ancora sottoposte a verifica non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.

3. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano per la sottoscrizione di nuovi pacchetti, senza alcun effetto sui pacchetti acquistati in precedenza.

Art. 4.

1. Il piano dei costi relativo al funzionamento e alla manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, per il 2013 è definito nella tabella seguente e comprende:

costi di gestione del sistema, comprensivi dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione da parte degli abbonati e ai servizi offerti agli operatori;

costi di manutenzione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del sistema;

costi di housing, comprensivi dei costi di affitto dei locali e di utilizzo del DBU;

costi del contact center, comprensivi dei costi relativi all'utilizzo del numero verde e agli operatori di contact center;

costi di amministrazione, compresi i costi per la gestione degli operatori e per la gestione dei conti del registro.

Costi di gestione (Iva esclusa)

Gestione	euro	764.000
Manutenzione	euro	643.000
Housing	euro	103.000
Contact Center	euro	709.000
Amministrazione	euro	773.000
TOTALE	euro	2.992.000

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 173

13A02230

DECRETO 6 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario governativo per la «L'Eden Società Cooperativa», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto direttoriale 17 dicembre 2012 n. 58/SGC/2012 con il quale la società cooperativa «L'Eden Società Cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) è stata posta in gestione commissariale e l'avv. Luigi Giuseppe Papaleo ne è stato nominato commissario governativo;

Visto la nota del 14 gennaio 2013 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di rinunciare all'incarico;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva da un revisore incaricato dal Ministero, già indicate nel citato decreto direttoriale del 17 dicembre 2012 e qui richiamate;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Antonia Fiamingo, nata a Zungri (Vibo Valentia) l'8 febbraio 1963, domiciliata in Cessaniti (Vibo Valentia), via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 09, è nominata commissario governativo della società cooperativa «L'Eden Società Cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), C.F. 02837430780, già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 17 dicembre 2012 n. 58/SGC/2012, in sostituzione dell'avv. Luigi Giuseppe Papaleo rinunciatario, per il periodo di gestione commissariale di cui al predetto decreto direttoriale del 17 dicembre 2012 e precisamente fino al 17 dicembre 2013.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02061

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alle società IMQ S.p.A. e Nemko S.p.A., ad operare in qualità di organismi notificati ai sensi della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
E

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL DIPARTIMENTO IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visto la direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2007, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo l'ex Ministero delle comunicazioni e l'ex Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto 7 maggio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Vista la convenzione, del 17 novembre 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio , le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, acquisita in data 1° febbraio 2013, n. DC2013UTL077 con la quale è rilasciato alle società IMQ S.p.A. e Nemko S.p.A. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011 per la direttiva 2004/108/CE,

Vista le istanze presentate, ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 2004/108/CE, dalla società IMQ S.p.A. in data 30/11/2012 e dalla società Nemko S.p.A. in data 4 dicembre 2012.

Decretano:

Art. 1.

1. La società IMQ S.p.A. con sede legale e operativa in Via Quintiliano 43, 20138 Milano, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:

Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti fissi

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi didattici elettronici;

h) apparecchi di rete non ricedenti sotto il decreto legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione elettronica;

i) impianti fissi.

Per i prodotti e settori di cui sopra l'organismo IMQ S.p.A. è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

2. La società Nemko S.p.A., con sede legale ed operativa in Via del Carroccio 4, 20853 Biassono (MB), è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:

Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti fissi.

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi didattici elettronici;

h) apparecchi di rete non ricedenti sotto il decreto legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione elettronica;

i) impianti fissi.

Per i prodotti ed i settori di cui sopra l'organismo Nemko S.p.A. è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

3. La valutazione è effettuata dagli organismi conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto ciascuno degli organismi, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione 11 - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto di ciascuno degli organismi, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. Gli organismi mettono a disposizione della Divisione II, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, ha la validità di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle società destinatarie ed è notificata alla Commissione europea.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.

Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero Sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 2004/108/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del Dipartimento per le Comunicazioni
TROISI

Il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento impresa e internazionalizzazione
VECCHIO

13A02231

DECRETO 14 febbraio 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo celebrativo del Politecnico di Milano, nel 150° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/ 12/CONS del 20 dicembre 2012, recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 gennaio 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 8802 del 7 febbraio 2013

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo celebrativo del Politecnico di Milano, nel 150° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 × 30; formato tracciatura: mm 46 × 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

La vignetta raffigura la facciata principale della sede del Politecnico di Milano, fondato nel 1863. Completano il francobollo le leggende «POLITECNICO DI MILANO» e «150° FONDAZIONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A02233

DECRETO 15 febbraio 2013.

Revoca del decreto 8 ottobre 2012 con la quale la società Agri-Coop - Società Cooperativa, in Rocca Santa Maria, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto n. 660/2012 adottato in data 8 ottobre 2012 a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico, d'ordine del Ministro, con il quale la società cooperativa «Agri-Coop. - Società Cooperativa», con sede in Rocca Santa Maria (Teramo) (codice fiscale 00664260676), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., su richiesta in data 22 maggio 2012 dell'associazione di rappresentanza cui la cooperativa aderisce (Confcooperative), in esito a rilevazione a cura dei revisori incaricati dall'associazione medesima avvenuta in data 12 luglio 2011, ed è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del rag.Vanda Scimia, nata a L'Aquila il 21 dicembre 1958 ed ivi residente in via del Castelvecchio, 1/A;

Vista l'istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla società Agri-Coop in data 18 dicembre 2012 con la quale il dott. Claudio Ciapanna, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società Agri-Coop Società Cooperativa «invita e diffida l'amministrazione a voler annullare in via di autotutela il decreto n. 660/2012 in data 8 ottobre 2012 ed ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale anche se ignoto o sconosciuto»;

Considerato che la società cooperativa, in tale sede, affermava di avere inviato con nota fax del 24 luglio 2012 e con lettera raccomandata del 30 luglio 2012 le proprie controdeduzioni nell'ambito del procedimento di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, avviato con nota del 7 giugno 2012, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990;

Considerato che il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, anche tenendo presente il termine di ricezione, indicato dalla società cooperativa nella data del 12 luglio 2012, andava a scadere il 27 luglio 2012 e che, pertanto, le controdeduzioni inviate a mezzo raccomandata il 30 luglio 2012 devono ritenersi tardivamente pervenute presso il Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che nella citata istanza di annullamento in via di autotutela, presentata dalla società Agri-Coop in data 18 dicembre 2012, la cooperativa faceva inoltre rilevare che la perdita di esercizio per l'anno 2010 era già stata ripianata con l'utilizzo del «conto soci c/finanziamento infruttifero» n. 00044.002;

Visto il decreto n. 785/2012 in data 28 dicembre 2012, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico, d'ordine del Ministro, con il quale, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata disposta la sospensione del decreto n. 660/2012 dell'8 ottobre 2012 con cui la società cooperativa Agri-Coop era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per un periodo non superiore a quaranticinque giorni, al fine di verificare attraverso ulteriori accertamenti istruttori, la effettiva sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla società cooperativa «*de qua*» e dei presupposti utili al fine di adottare il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerate le risultanze della nuova revisione disposta dall'associazione di rappresentanza cui la cooperativa aderisce (Confcooperative), su richiesta della mrativi, conclusa in data 23 gennaio 2013;

Vista la successiva relazione integrativa redatta dai revisori ed inviata all'associazione di rappresentanza in data 5 febbraio 2013, dalla quale si evince che la cooperativa nell'assemblea ordinaria del 30 ottobre 2011 ha deliberato di riportare ai valori normali il patrimonio netto, che nel bilancio 2010 evidenziava una perdita di € 169.949,07, mediante l'utilizzo del conto soci c/finanziamento infruttifero n. 00044.0021, e, inoltre, nell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2012 ha deliberato di riportare a valori normali il valore negativo espresso dal patrimonio netto, che nel bilancio 2011 evidenziava una perdita di € 159.137,77, mediante l'utilizzo del conto soci c/finanziamento infruttifero n. 00044.0021;

Preso atto che i revisori nella relazione integrativa al verbale di revisione del 5 febbraio 2013 hanno dichiarato «che alla data attuale la cooperativa non presenta rischi di continuità aziendale né uno stato di insolvenza tale da richiedere il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa»;

Considerato che l'«*iter*» procedimentale seguito per l'adozione del decreto n. 660/2012 in data 8 ottobre 2012 è immune da vizi;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca del decreto n. 660/2012 adottato in data 8 ottobre 2012 con cui la società cooperativa Agri-Coop è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il decreto n. 660/2012 adottato in data 8 ottobre 2012 dal Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico, d'ordine del Ministro, con cui la società cooperativa Agri-Coop. - Società Cooperativa, con sede in Rocca Santa Maria (Teramo) (codice fiscale 00664260676), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. ed è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del rag.Vanda Scimia, nata a L'Aquila il 21 dicembre 1958 ed ivi residente in via del Castelvecchio, 1/A.

2. La sussistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento evidenziate in premessa consente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02059

DECRETO 20 febbraio 2013.

Emissione nell'anno 2013, di una cartolina postale appartenente alla serie tematica «Made in Italy», dedicata alla Ernesto Marini s.r.l., nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012, recante "Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante

"Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica "Made in Italy";

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2012), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2013 di carte valori postali appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, una cartolina postale dedicata alla Ernesto Marini s.r.l., nel centenario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 24 gennaio 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 10912 del 15 febbraio 2013;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2013, una cartolina postale appartenente alla serie tematica "Made in Italy" dedicata alla Ernesto Marini s.r.l., nel centenario della fondazione nel valore di € 0,70.

La cartolina è stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset, su carta bianca da 250 g/mq; colori: cinque più inchiostro di sicurezza; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: duecentocinquantamila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca:

in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante alcuni album filatelici editi dalla Ernesto Marini s.r.l. nel corso del suo secolo di vita. Completano l'impronta di affrancatura le leggende "MADE IN ITALY' e "MARINI MATERIALE FILATELICO DAL 1913", la scritta "ITALIA" e il valore € 0,70";

in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni "C.A.P.", "LOCALITÀ e "SIGLA PROV.", per l'indirizzo del destinatario e sullo sfondo, la figura di un postiglione a cavallo;

in alto, a sinistra, un riquadro con la leggenda "CARTOLINA POSTALE" e le indicazioni "MITTENTE", "VIA", "C.A.P.", "LOCALITÀ" e "(SIGLA PROV)";

in basso, a sinistra, è riprodotto un ritratto del fondatore Ernesto Marini e, sullo sfondo, due tra i suoi più noti album filatelici. Completa la vignetta la leggenda "ERNESTO MARINI".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A02232

DECRETO 22 febbraio 2013.

Proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori, rilasciata alla S.I.C. S.r.l., in Pellezzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l’art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per i1 riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l’istanza dell’Organismo S.I.C. S.r.l di proroga dell’autorizzazione ministeriale alle verifiche periodiche, risultante agli atti della Direzione generale con prot. n. 23909 del 12/02/2013;

Considerato che a seguito del Decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell’accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l’altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l’Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell’attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l’autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, che l’esame documentale relativo, eseguito dall’Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL094 dell’11 febbraio 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l’Organismo nelle more del completamento dell’*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell’allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all’Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all’art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all’ottenimento dell’accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell’art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L’Organismo S.I.C. Srl, nel sito operativo di via Nofilo, 13 - 84080 Pellezzano (SA), è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 luglio 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A02058

DECRETO 26 febbraio 2013.

Emissione nell'anno 2013, di un francobollo celebrativo dell'Editto di Milano, nel 1700° anniversario della promulgazione (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 1,90.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nonne generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 14 febbraio 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 12241 del 21 febbraio 2013;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo celebrativo dell'Editto di Milano, nel 1700° anniversario della promulgazione (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 1,90.

La vignetta riproduce un particolare degli affreschi realizzati nel 1248 all'interno della sala dell'Oratorio di San Silvestro nella Basilica dei Santi Quattro Coronati in Roma, raffigurante San Silvestro mentre mostra una icona con i volti di Pietro e Paolo all'imperatore Costantino I. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» e il valore «€ 1,90».

Il dentellato è impresso in un riquadro perforato posto in alto e al centro del foglietto. Fuori dal riquadro prosegue la riproduzione dell'affresco con la scritta «Oratorio di San Silvestro, Roma - Basilica Dei Santi Quattro Coronati». Sul lato superiore e inferiore, all'interno di due

bande, sono riportate le rispettive leggende «1700° ANNIVERSARIO DELL'EDITTO DI MILANO» e «EMISSIONE CONGIUNTA ITALIA - CITTÀ DEL VATICANO».

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente per l'intero foglietto; grammatura: 90 g/mq; formato carta e formato stampa del francobollo: mm 40 × 30; dentellatura: 131/2 × 13; formato del foglietto: cm 10 × 7,2; colori: quadricromia più oro; grafica a cura dell'Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato della Città del Vaticano e ottimizzazione a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A02234

DECRETO 28 febbraio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'Organismo SICIT Srl, in Milano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, e in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 199;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Societa Internazionale Controllo Impianti Tecnologici - SICIT srl del 5 febbraio 2013, prot. n. 18860 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, al n. 22612 dell'11 febbraio 2013, con la quale è rilasciato alla Societa Internazionale Controllo Impianti Tecnologici - SICIT srl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05; UNI CEI EN ISO/IEC 17021:06 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Societa Internazionale Controllo Impianti Tecnologici - SICIT srl con sede in Via Stresa, 15 - 20125 Milano, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

Allegato VI: Esame finale (Modulo *F)*;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

Attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 31 gennaio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 28 febbraio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A02228

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 gennaio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale SILDENAFIL ACTAVIS (sildenafil), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 66/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale SILDENAFIL ACTAVIS (sildenafil) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 10 dicembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/595/001 «25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 1 compressa

EU/1/09/595/002 «25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 2 compresse

EU/1/09/595/003 «25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 4 compresse

EU/1/09/595/004 «25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 8 compresse

EU/1/09/595/005 «25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 12 compresse

EU/1/09/595/006 «50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 1 compressa

EU/1/09/595/007 «50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 2 compresse

EU/1/09/595/008 «50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 4 compresse

EU/1/09/595/009 «50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 8 compresse

EU/1/09/595/010 «50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 12 compresse

EU/1/09/595/011 «100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 1 compressa

EU/1/09/595/012 «100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 2 compresse

EU/1/09/595/013 «100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 4 compresse

EU/1/09/595/014 «100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 8 compresse

EU/1/09/595/015 «100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 12 compresse

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, previ-

sta all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Actavis Group PTC EHF ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 5 dicembre 2012;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale SILDENAFIL ACTAVIS (sildenafil) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 1 compressa - AIC n. 041014010/E (in base 10) 173NRU (in base 32)

«25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 2 compresse - AIC n. 041014022/E (in base 10) 173NS6 (in base 32)

«25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 4 compresse - AIC n. 041014034/E (in base 10) 173NSL (in base 32)

«25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 8 compresse - AIC n. 041014046/E (in base 10) 173NSY (in base 32)

«25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 12 compresse AIC n. 041014059/E (in base 10) 173NTC (in base 32)

«50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 1 compressa - AIC n. 041014061/E (in base 10) 173NTF (in base 32)

«50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 2 compresse - AIC n. 041014073/E (in base 10) 173NTT (in base 32)

«50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 4 compresse - AIC n. 041014085/E (in base 10) 173NU5 (in base 32)

«50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 8 compresse - AIC n. 041014097/E (in base 10) 173NUK (in base 32)

«50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 12 compresse AIC n. 041014109/E (in base 10) 173NUX (in base 32)

«100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 1 compressa AIC n. 041014111/E (in base 10) 173NUZ (in base 32)

«100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 2 compresse AIC n. 041014123/E (in base 10) 173NVC (in base 32)

«100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 4 compresse AIC n. 041014135/E (in base 10) 173NVR (in base 32)

«100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 8 compresse AIC n. 041014147/E (in base 10) 173NW3 (in base 32)

«100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 12 compresse AIC n. 041014150/E (in base 10) 173NW6 (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di soggetti con disfunzione erettile, ovvero dell'incapacità a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale SILDENAFIL ACTAVIS (sildenafil) è classificata come segue:

Confezione: «25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 8 compresse - AIC n. 041014046/E (in base 10) 173NSY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 75)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 31,43

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 58,95

Confezione: «25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 2 compresse - AIC n. 041014022/E (in base 10) 173NS6 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 2 compresse - AIC n. 041014073/E (in base 10) 173NTT (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 2 compresse - AIC n. 041014123/E (in base 10) 173NVC (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «25 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 4 compresse - AIC n. 041014034/E (in base 10) 173NSL (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 4 compresse - AIC n. 041014085/E (in base 10) 173NU5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 4 compresse - AIC n. 041014135/E (in base 10) 173NVR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «50 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 8 compresse - AIC n. 041014097/E (in base 10) 173NUK (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «100 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» – 8 compresse - AIC n. 041014147/E (in base 10) 173NW3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SILDENAFIL ACTAVIS (sildenafil) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A02119

DETERMINA 21 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale XGEVA (denosumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 202/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale XGEVA (denosumab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 13 luglio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/703/001 «120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – flaconcino (vetro) – 1,7 ml» 1 flaconcino

EU/1/11/703/002 «120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – flaconcino (vetro) – 1,7 ml» 4 flaconcini

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 19 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n 1 del 16 gennaio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale XGEVA (denosumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – flaconcino (vetro) – 1,7 ml» 1 flaconcino - AIC n. 041300017/E (in base 10) 17DD1K (in base 32)

«120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – flaconcino (vetro) – 1,7 ml» - 4 flaconcini - AIC n. 041300029/E (in base 10) 17DD1X (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, radioterapia all'osso, compressione del midollo spinale o interventi chirurgici all'osso) negli adulti con metastasi ossee da tumori solidi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale XGEVA (denosumab) è classificata come segue:

Confezione: «120 mg – soluzione iniettabile – uso sottocutaneo – flaconcino (vetro) – 1,7 ml» - 1 flaconcino - AIC n. 041300017/E (in base 10) 17DD1K (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 312,47

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 515,70

Validità del contratto: 24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa complessivo sul prezzo Ex Factory nei 24 mesi del contratto: Euro 8 milioni.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del 5% e al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuate dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XGEVA (denosumab) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, urologo, ginecologo e radioterapista. (RNRL)

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A02120

DETERMINA 21 febbraio 2013.

Riclassificazione del medicinale IMECITIN (imipenem/cilastatina) (Determina n. 206/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società ACTAVIS GROUP PTC EHF è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale IMECITIN;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 4 del 13 febbraio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMECITIN (imipenem/cilastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - AIC n. 040005023/M (in base 10) 164VDZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 72,50

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 119,65

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IMECITIN (imipenem/cilastatina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A02121

DETERMINA 21 febbraio 2013.

Riclassificazione del medicinale SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND. (Determina n. 211/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco

(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Fresen*ius* Medical Care Deutschland GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) Fresen*ius* Medical Care Deutschland;

Vista la domanda con la quale la ditta Fresen*ius* Medical Care Deutschland GMBH ha chiesto la riclassificazione delle confezioni Sacca flessibile in P.V.C. da 2500 ml + 150 ml + 100 ml e da 5000 ml + 300 ml + 200 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8 gennaio 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FRESEN*IUS* MEDICAL CARE DEUTSCHLAND nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«Sacca flessibile in P.V.C. (2500 ml + 150 ml + 100 *ml)* - A.I.C. n. 031469125 (in base 10) 0Y0CL5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

«Sacca flessibile in P.V.C. (5000 ml + 300 ml + 200 *ml)* - A.I.C. n. 031469137 (in base 10) 0Y0CLK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) Fresen*ius* Medical Care Deutschland è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A02122

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexium»

Estratto determinazione V&A/262 del 22 febbraio 2013

Specialità Medicinale: NEXIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034972012/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 2 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972024/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972036/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972048/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972051/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972063/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972075/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972087/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972099/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972101/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972113/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 2 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972125/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972137/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972149/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972152/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972164/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972176/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972188/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972190/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972202/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972214/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 140 (28X5) compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972226/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 140 (28X5) compresse in flacone;

A.I.C. n. 034972238/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 3 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972240/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972253/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 7X1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972265/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972277/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972289/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 25X1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972291/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972303/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972315/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 50X1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972327/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972339/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972341/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972354/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972366/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 100X1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972378/M - «20 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972380/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 3 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972392/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972404/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 7X1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972416/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972428/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972430/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 25X1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972442/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972455/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972467/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 50X1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972479/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972481/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972493/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister AL/ALMG;

A.I.C. n. 034972505/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972517/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 100X1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972529/M - «40 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034972531/M - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino polvere;

A.I.C. n. 034972543/M - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini polvere;

A.I.C. n. 034972556/M - «10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale» 28 bustine PET/AL/LDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento:

SE/H/0211/001-004/II/087;

SE/H/0211/001-004/II/080;

SE/H/0211/001-004/II/075;

SE/H/0211/001-004/IB/089.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.
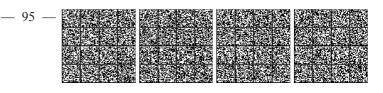
Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02218

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determinazione V&A/263 del 22 febbraio 2013

Medicinali: VYTORIN, ZEKLEN, GOLTOR, INEGY, SINVACOR.

Titolari A.I.C.: Neopharmed Gentili SRL, MSD LTD, Addenda Pharma SRL, MSD Italia SRL.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento:

DE/493/001-004/WS/045;

DE/494/001-004/WS/045;

DE/495/001-004/WS/046;

DE/496/001-004/WS/045;

UK/687/002-004/WS/040.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione,

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento per le specialità medicinali sopra indicate.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02219

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A/264 del 22/02/2013

Specialità Medicinale: OXALIPLATINO MYLAN GENERICS.

Confezioni:

038097010/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 50 mg;

038097022/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 2 flaconcini in vetro da 50 mg;

038097034/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 3 flaconcini in vetro da 50 mg;

038097046/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 5 flaconcini in vetro da 50 mg;

038097059/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 50 mg;

038097061/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 50 flaconcini in vetro da 50 mg;

038097073/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 100 mg;

038097085/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 2 flaconcini in vetro da 100 mg;

038097097/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 3 flaconcini in vetro da 100 mg;

038097109/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 5 flaconcini in vetro da 100 mg;

038097111/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 100 mg;

038097123/M - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 50 flaconcini in vetro da 100 mg.

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0324/001/R/001

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette apportata a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02220

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Zentiva».

Estratto determinazione V&A/252 del 21/02/2013

Medicinale: QUETIAPINA ZENTIVA.

Tutte le confezioni autorizzate.

Titolare AIC: ZENTIVA ITALIA SRL.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/2491/001,002,004,005/II/011.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02221

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A/255 del 21/02/2013

Specialità Medicinale: PACLITAXEL MYLAN GENERICS.

Confezioni:

037771019/M - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino di vetro da 5 ml;

037771021/M - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino di vetro da 16.7 ml;

037771033/M - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino di vetro da 50 ml.

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento:

DK/H/1079/001/R/001;

DK/H/1079/001/IB/013.

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione e modifica stampati.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette apportata a seguito della procedura di rinnovo europeo. Ulteriori modifiche degli stampati. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02222

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Hexal».

Estratto determinazione V&A/265 del 22 febbraio 2013

Specialità Medicinale: CLARITROMICINA HEXAL

Confezioni:

A.I.C. n. 037833011/M - «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833023/M - «250 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833035/M - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833047/M - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833050/M - «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833062/M - «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833074/M - «250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833086/M - «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833098/M - «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833100/M - «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833112/M - «250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833124/M - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833136/M - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833148/M - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833151/M - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833163/M - «500 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833175/M - «500 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL
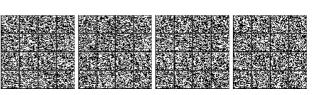
A.I.C. n. 037833187/M - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833199/M - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833201/M - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833213/M - «500 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833225/M - «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833237/M - «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833249/M - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833252/M - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 037833264/M - «500 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister PVC/AL

Titolare AIC: HEXAL S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1649/001-002/R/001

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette apportata a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02223

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Ratiopharm».

Estratto determinazione V&A/267 del 22 febbraio 2013

Specialità Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 037804010/M - «20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/AL/PVC

A.I.C. n. 037804022/M - «20 mg + 12,5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/AL/PVC

A.I.C. n. 037804034/M - «20 mg + 12,5 mg compresse» 84 compresse in blister AL/PA/AL/PVC

A.I.C. n. 037804046/M - «20 mg + 12,5 mg compresse» 90 compresse in blister AL/PA/AL/PVC

A.I.C. n. 037804059/M - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/AL/PVC

Titolare AIC: Ratiopharm GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0310/001/R/001

FR/H/0310/001/IB/011

Tipo di modifica: Rinnovo autorizzazione e modifica stampati

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette apportata a seguito della procedura di rinnovo europeo. Ulteriore aggiornamento degli stampati (Paragrafi dal 4.3 al 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo). Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02224

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zidoval».

Estratto determinazione V&A/268 del 22 febbraio 2013

Specialità medicinale: ZIDOVAL

Confezioni:

034942019/M - tubo/ al da 40 g gel vaginale 0,75% con 5 applicatori

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento:

UK/H/0352/001/R001

UK/H/0352/001/R002

UK/H/0352/001/IB/003

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione e modifica stampati

Modifica apportata: è autorizzata l'armonizzazione del Foglio Illustrativo a seguito della presentazione User test. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "ZIDOVAL", è rinnovata con validità illimitata dalla data di rinnovo europeo del 15 febbraio 2010;

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02225

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oralair».

Estratto determinazione V&A/269 del 22 febbraio 2013

Medicinale: ORALAIR

Confezioni:

039857014/M - 100 ir & 300 ir compresse sublinguali - 31 compresse in blister pa/al/pvc

039857026/M - 300 ir compresse sublinguali - 30 compresse in blister pa/al/pvc

039857038/M - 300 ir compresse sublinguali - 90 compresse in blister pa/al/pvc

Titolare A.I.C.: Stallergenes S.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1930/001-002/II/09/G

Tipo di Modifica: modifica stampati

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02226

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamotrigina Teva».

Estratto determinazione V&A/266 del 22 febbrario 2013

Specialità medicinale: LAMOTRIGINA TEVA.

Confezioni A.I.C. n.:

037721014/M - «2 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721026/M - «2 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721038/M - «5 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721040/M - «5 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721053/M - «5 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721065/M - «5 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721077/M - «5 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721089/M - «5 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721091/M - «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721103/M - «25 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721115/M - «25 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721127/M - «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721139/M - «25 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721141/M - «25 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721154/M - «25 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721166/M - «25 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721178/M - «50 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721180/M - «50 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721192/M - «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721204/M - «50 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721216/M - «50 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721228/M - «50 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721230/M - «50 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721242/M - «50 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721255/M - «50 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721267/M - «100 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721279/M - «100 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721281/M - «100 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721293/M - «100 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721305/M - «100 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721317/M - «100 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721329/M - «100 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721331/M - «100 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721343/M - «200 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721356/M - «200 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721368/M - «200 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721370/M - «200 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721382/M - «200 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721394/M - «200 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721406/M - «200 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721418/M - «200 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL

037721420/M - «2 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721432/M - «2 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721444/M - «5 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721457/M - «5 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721469/M - «5 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721471/M - «5 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721483/M - «5 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721495/M - «5 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721507/M - «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721519/M - «25 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721521/M - «25 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721533/M - «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721545/M - «25 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721558/M - «25 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721560/M - «25 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721572/M - «25 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721584/M - «50 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721596/M - «50 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721608/M - «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721610/M - «50 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721622/M - «50 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721634/M - «50 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721646/M - «50 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721659/M - «50 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721661/M - «50 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721673/M - «100 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721685/M - «100 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721697/M - «100 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721709/M - «100 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721711/M - «100 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721723/M - «100 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721735/M - «100 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721747/M - «100 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721750/M - «200 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721762/M - «200 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721774/M - «200 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721786/M - «200 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721798/M - «200 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721800/M - «200 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721812/M - «200 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037721824/M - «200 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento:

UK/H/0836/001-006/R/001

UK/H/0836/001-006/IB/020

UK/H/0836/001-006/IB/023

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione e modifica stampati

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette apportata a seguito della procedura di rinnovo europeo. Ulteriore aggiornamento degli stampati. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02227

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che: la sotto riportata impresa, già assegnataria del marchio affianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con Determinazione del segretario generale n. 62 del 18 febbraio 2013.

n.marchio	Impresa	Sede
10 MO	Vaschieri S.r.l.	Formigine (MO)

13A02149

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Kalamata (Grecia).

Il DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La Sig.ra Margherita Bovicelli, Agente consolare onorario in Kalamata (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all' Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all' Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all' Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all' Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) vidimazioni e legalizzazioni;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all' Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione all' Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

k) ricezione e trasmissione all' Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) ricezione e trasmissione all' Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

m) ricezione e trasmissione all' Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

n) ricezione e trasmissione materiale all' Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell' Ambasciata d'Italia in Atene;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all' Ambasciata d'Italia in Atene;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all' Ambasciata d'Italia in Atene;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2013.

Il direttore generale
BELLONI

13A02150

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac Mevax».

Estratto provvedimento n. 143 del 15 febbraio 2013

Medicinale veterinario: IZOVAC MEVAX, sospensione iniettabile per conigli.

Confezione:

flacone da 20 dosi (20 *ml)* - A.I.C. n. 102436019;

flacone da 100 dosi (100 *ml)* - A.I.C. n. 102436021.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi n. 9 - codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provvedimento.

Variazione di tipo IB: B.II.f.1. b1 - modifica validità prodotto finito (aumento).

Si autorizza l'aumento della validità del prodotto finito da 12 mesi a 24 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 24 ore (invariata).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Morantel Tartrato 4% liquido» 40 mg/ml soluzione orale per bovini, ovini e caprini.

Estratto provvedimento n. 144 del 15 febbraio 2013

Medicinale veterinario: MORANTEL TARTRATO 4% LIQUIDO, 40 mg/ml soluzione orale per bovini, ovini e caprini.

Confezioni: flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102485012.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia s.r.l. con sede in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale 01781579591.

Oggetto del provvedimento.

Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per la specie bovina ed ovina.

È autorizzata, a seguito revisione, la modifica dei tempi di attesa per la specie bovina ed ovina come di seguito indicato:

bovini:

carne e visceri da 28 giorni a 9 giorni;

latte da 48 ore a 24 ore (pari a 2 mungiture - 1 giorno);

ovini:

carne e visceri da 28 giorni a 11 giorni;

latte da 48 ore a 24 ore (pari a 2 mungiture - 1 giorno).

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini:

carne e visceri: 9 giorni;

latte: 24 ore (pari a 2 mungiture - 1 giorno);

ovini:

carne e visceri: 11 giorni;

latte: 24 ore (pari a 2 mungiture - 1 giorno);

caprini:

carne e visceri: 42 giorni (invariati);

latte: 120 ore (pari a 10 mungiture - 5 giorni) (invariati).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Meflosyl» 50 mg/ml.

Estratto provvedimento n. 145 del 15 febbraio 2013

Medicinale veterinario: MEFLOSYL 50 mg/ml, soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101604027;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101604015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101604039.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Variazione tipo II: riammissione della specie bovina.

È autorizzata la variazione Tipo II del medicinale veterinario indicato in oggetto concernente la riammissione della specie bovina tra le specie di destinazione, eliminata con provvedimento ministeriale n. 138 del 6 luglio 2011 e la conseguente definizione dei seguenti tempi di attesa:

carni e visceri: 3 giorni per la via EV, 19 giorni per la via IM;

latte: 48 ore (pari a 4 mungiture).

Pertanto le specie di destinazione con i relativi tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

specie di destinazione: bovini, suini, equini;

tempi di attesa:

carne e visceri:

bovini: 3 giorni per la via EV, 19 giorni per la via IM;

suini: 16 giorni;

equini: 14 giorni;

latte:

bovino: 48 ore (pari a 4 mungiture).

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «HY-50» 17 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli.

Estratto provvedimento n. 146 del 15 febbraio 2013

Medicinale veterinario: HY-50 17 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli.

Confezione: scatola da 1 siringa da 3 ml - A.I.C. n. 102250014.

Titolare A.I.C.: Dechra Limited Dechra House - Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent - ST7 1XW, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento.

Variazione tipo II: modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito: composizione qualitativa e quantitativa dei medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta dei tappi in gomma butadiene-stirene (nel RCP il materiale è denominato Helvoet FM27 Rubber).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril Inject» 100 mg/ml, Soluzione iniettabile per suini.

Estratto provvedimento n. 155 del 20 febbraio 2013

Procedura decentrata: AT/V/0007/002/DX/001

Medicinale veterinario: BAYTRIL INJECT 100 mg/ml, soluzione iniettabile per suini.

Confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104321017.

Domanda di estensione alla specie bovina ai sensi dell'Allegato II del Reg. CE 1085/2003.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscal 05849130157

Oggetto del provvedimento.

Domanda di estensione alla specie bovina ai sensi dell'Allegato II del Reg. CE 1085/2003.

Si autorizza l'estensione d'uso alla specie: «bovini».

Le specie di destinazione ora autorizzate sono le seguenti: bovini, suini.

Le indicazioni terapeutiche per la specie bovina sono:

bovini: per il trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Mycoplasma spp. sensibili all'enrofloxacina. Per il trattamento della mastite causata da E. coli sensibile all'enrofloxacina.

I tempi di attesa, relativamente ai bovini sono:

bovini:

carne e visceri:

somministrazione sottocutanea: 14 giorni;

somministrazione endovenosa: 7 giorni;

latte:

somministrazione sottocutanea: 120 ore;

somministrazione endovenosa: 72 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A02131

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-061) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
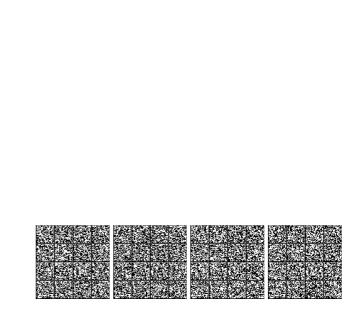
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
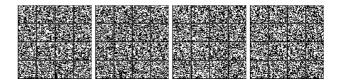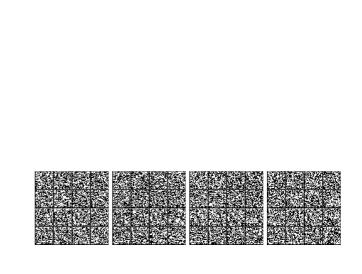
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.